

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Presidenza

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia

Secondo Aggiornamento

Attuazione della Direttiva 2000/60/CE

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

verifica di assoggettabilità (art.12 D. Lgs 152/2006)

RAPPORTO PRELIMINARE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Ing. Francesco Greco)

Maggio 2021



INDICE

1	INTRODUZIONE	3
	1.1 Finalità e struttura del documento	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA VAS	4
3	PIANO DI GESTIONE del DISTRETTO IDROGRAFICO (PdG SI)	6
	3.1 Inquadramento Normativo	6
	3.2 Natura, Strategia, Finalità ed Obiettivo Strategico del PdG SI	9
	• conformarsi agli obiettivi per le aree protette.	11
4.	PIANO DI GESTIONE del DISTRETTO IDROGRAFICO (PdG SI) - il processo di pianificazione	13
5	Il monitoraggio VAS del Piano	23
6	L'aggiornamento del Piano di Gestione	24
	6.1 Il quadro conoscitivo	24
	6.2 Rapporti con le Pianificazioni previste dalle direttive europee	29
	6.3 Direttiva 91/676/CEE "Nitrati" e Coordinamento del PdG SI con le politiche agricole comunitarie	35
	6.4 Coordinamento con gli orientamenti comunitari in materia di gestione sostenibile delle risorse idriche	35
	6.5 Rapporti con altre pianificazioni	37
	6.6 Lo stato di attuazione del programma delle misure	39
	6.7 Il Programma delle misure	40
7	La verifica di assoggettabilità a VAS	43
8	LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE	49
9	Conclusioni	53



1 INTRODUZIONE

1.1 Finalità e struttura del documento

Il Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia (PdGSI) costituisce lo strumento di pianificazione strategica di area vasta (Distretto Idrografico) per il perseguimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60.

È previsto dall'articolo 13 della direttiva europea 2000/60/CE che rappresenta il riferimento normativo comunitario in materia di tutela della risorsa acqua, considerata come patrimonio comune da salvaguardare e rappresentata nel duplice ruolo di elemento naturale, da tutelare, e di risorsa per l'utilizzo antropico, da preservare mediante un suo corretto uso.

Il Piano di Gestione delle Acque è disciplinato a livello normativo italiano dall'art. 117 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e costituisce lo strumento conoscitivo, strategico e programmatico che indica, a scala di distretto idrografico, le azioni da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi ambientali per tutti i corpi idrici – superficiali e sotterranei – e socioeconomici dettati dalla Direttiva. Il Piano trova attuazione anche attraverso misure derivanti da direttive e pianificazioni collegate (in particolare la direttiva nitrati, la direttiva acque reflue, Habitat, ecc...) e in particolare dai Piani di Tutela delle acque regionali.

L'art. 13 della direttiva 2000/60/CE al comma 7 prevede che i piani di gestione dei bacini idrografici siano “riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni”. Analogamente l'art. 11 comma 8 prevede il riesame e l'eventuale aggiornamento dei programmi di misure entro lo stesso termine previsto per l'aggiornamento dei piani. Al fine di procedere a tali aggiornamenti, l'art. 5 della direttiva stabilisce che anche le analisi delle caratteristiche del distretto e dell'utilizzo idrico nonché l'esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque siano riesaminati ed eventualmente aggiornati “entro 13 anni dall'entrata in vigore della direttiva e, successivamente, ogni sei anni”.

La direttiva prevede tre cicli sessennali di aggiornamento del piano. Con l'elaborazione del Piano di Gestione delle Acque si è chiuso il primo ciclo 2010-2015, cui è seguito l'aggiornamento di tale Piano di Gestione con riferimento al secondo ciclo 2015-2021. Adesso viene affrontato il terzo ciclo di pianificazione, riferito al periodo 2021-2027, con la redazione del Piano di Gestione delle Acque – 2° aggiornamento.

Il presente documento costituisce il Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS del secondo aggiornamento del Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico della Sicilia (PdG SI) ai sensi dell'art. 12 D. Lgs.152/2006 e s.m.i..



2 RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA VAS

La norma di riferimento a livello comunitario per la *Valutazione Ambientale Strategica (VAS)* è la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (GU L 197 del 21/7/2001), *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*. Essa si pone l'obiettivo "di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente". La stessa Direttiva, inoltre, risponde alle indicazioni della convenzione internazionale firmata ad Aarhus nel 1998, fondata sul diritto all'informazione, sul diritto alla partecipazione alle decisioni e sull'accesso alla giustizia.

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita a livello nazionale dal D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006, recante "Norme in materia ambientale" (GURI n. 88 del 14/04/2006, Suppl. Ord. n. 96), così come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale" (GURI n. 24 del 29/01/2008) e dal D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010, titolato "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11/08/2010.

In particolare l'art. 12 prevede che:

1. *Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una **descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma**, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.*
2. *L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, **individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere**. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.*
3. *Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.*
4. *L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica*



assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. *Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.*
6. *La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.”*



3 PIANO DI GESTIONE del DISTRETTO IDROGRAFICO (PdG SI)

3.1 Inquadramento Normativo

Con la Direttiva 2000/60/CE il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, finalizzato alla protezione delle *acque superficiali interne*, delle *acque di transizione* e delle *acque costiere e sotterranee*.

Gli Stati Membri hanno l'obbligo di attuare le disposizioni di cui alla citata Direttiva attraverso un processo di pianificazione strutturato in 3 cicli temporali: "2009-2015" (1° Ciclo), "2015-2021" (2° Ciclo) e "2021-2027" (3° Ciclo), al termine di ciascuno dei quali è richiesta l'adozione di un "*Piano di Gestione*" (ex art. 13), contenente un programma di misure che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4.

La Direttiva 2000/60/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il quale ha disposto che l'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito in n. 8 "*Distretti Idrografici*" (ex art. 64) e che per ciascuno di essi debba essere redatto un "*Piano di Gestione*" (ex art. 117, comma 1), la cui adozione ed approvazione spetta alla "*Autorità di Distretto Idrografico*".

Il "*Distretto Idrografico della Sicilia*", così come disposto dall'art. 64, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., comprende i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della Legge 18/05/1989, n. 183 (n. 116 bacini idrografici, comprese e isole minori), ed interessa l'intero territorio regionale (circa 26.000 Km²).

Il "*Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia*", relativo al 2° Ciclo di pianificazione (2015-2021), è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016.

La stessa Direttiva comunitaria dispone che "*I Piani di Gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni*" (ex art. 13, comma 7) e che "*I Programmi di Misure sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente, ogni sei anni. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione*" (ex art. 11, comma 8).

Con la Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000 (GU L 327 del 22/12/2000), il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, finalizzato alla protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione e delle acque costiere e sotterranee che:

- a. impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;



- b. agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- c. miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;
- d. assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l'aumento;
- e. contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo quindi a:
 - garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo,
 - ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee,
 - proteggere le acque territoriali e marine
 - realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino: con azione comunitaria ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, per arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.

Gli Stati Membri individuano i singoli *Bacini Idrografici* presenti nel loro territorio e li assegnano a singoli *Distretti Idrografici*. Per ciascun Distretto lo Stato membro provvede a far predisporre un *Piano di Gestione* (ex art. 13 ed Allegato VII), comprendente un *Programma di Misure di Base e Supplementari*, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'art. 5, allo scopo di realizzare gli *obiettivi ambientali* di cui all'art. 4. Il *Piano di Gestione* ed il *Programma di Misure* sono riesaminati ed aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della Direttiva comunitaria e, successivamente, ogni sei anni.

Gli Stati membri individuano l'*Autorità competente*, per l'applicazione delle norme previste dalla Direttiva all'interno di ciascun *Distretto Idrografico* presente nel loro territorio.

La Direttiva 2000/60/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (Parte III). In particolare:

- l'art. 64 (***Distretti Idrografici***) dispone che l'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici (...), alla lettera g), individua il distretto idrografico della



Sicilia, con superficie di circa 26.000 Km², comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;

- l'art. 66 (***adozione ed approvazione dei Piani di Bacino***) individua le modalità di adozione ed approvazione dei piani di bacino e dei Piani di Gestione a tal riguardo a seguito delle recenti modifiche introdotte dalla legge 120/2020 *il comma 1 dell'art 66 ha previsto che "I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del presente decreto, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica"*
- le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti (comma 7):
 - il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;
 - una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;
 - copia del progetto del piano di gestione, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.
- l'art. 117 (***Piani di Gestione e Registro delle Aree Protette***) dispone che:
 - per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di Gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di Bacino Distrettuale di cui all'articolo 65. Il Piano di Gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di Bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'articolo 66. Le Autorità di Bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di Gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore (comma 1);
 - il Piano di Gestione è composto dagli elementi indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del D. Lgs 152/2006 (comma 2);



- l’Autorità di Bacino, sentite le Autorità d’Ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree protette di cui all’Allegato 9 alla parte terza del D. Lgs 152/2006, designate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente (comma 3).

3.2 Natura, Strategia, Finalità ed Obiettivo Strategico del PdG SI

Il “*Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia*” rappresenta lo strumento tecnico-amministrativo attraverso il quale definire ed attuare una strategia per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, che:

- impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
- agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell’ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l’arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;
- assicuri la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l’aumento;
- contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

Il quadro degli obiettivi sopra riportati si concretizza attraverso il vincolo di raggiungere lo stato ambientale “buono” per tutti i corpi idrici del Distretto, e sottende l’idea che non è sufficiente avere acqua di buona qualità per avere un corpo idrico in “buono stato di qualità”. In pratica, oltre ad avere acqua di buona qualità, i corpi idrici devono essere degli ecosistemi di buona qualità e devono avere un buono stato non solo della componente chimico fisica, ma anche di quella biologica ed idromorfologica.

Pertanto, gli obiettivi richiedono di ottimizzare gli usi della risorsa idrica cercando di applicare il concetto della sostenibilità a tutti i livelli al fine di non deteriorare la qualità dei corpi idrici, ad esempio riducendo i prelievi e lasciando più acqua alla circolazione naturale, e riducendo i carichi inquinanti, perseguendo usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili. Essi inoltre richiedono di intervenire sui corpi idrici con uno stato ambientale inferiore a quello di buona qualità, al fine di poterlo raggiungere entro il 2027 e/o di mantenere la “qualità dei corpi idrici”, intesi come ecosistemi (naturali o artificiali) o acquiferi, indipendentemente dalle loro eventuali utilizzazioni, attuando il



risanamento dei corpi idrici inquinati, e mantenendo la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. Il complesso degli obiettivi, dovrebbe garantire una qualità delle acque adeguata per i corpi idrici, e specificatamente per le acque destinate a specifiche destinazioni d'uso (potabile, balneazione, molluschicoltura, vita dei pesci). Infine, il piano, per perseguire l'ultimo degli obiettivi elencati deve prevedere azioni in grado di "gestire" le situazioni derivanti da fenomeni alluvionali, proteggendo la popolazione ed il patrimonio dai rischi, queste azioni prevedono anche il ripristino delle condizioni naturali degli alvei "artificializzati".

A partire da quanto sopra, il "*Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia*" può prefiggersi di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi per corpi idrici specifici qualora, a causa delle ripercussioni dell'attività umana, o delle loro condizioni naturali, il conseguimento di tali obiettivi sia non fattibile o esageratamente oneroso, e ricorrano le seguenti condizioni:

i bisogni ambientali e socioeconomici cui sono finalizzate dette attività umane del corpo idrico non possono essere soddisfatti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale e tale da non comportare oneri esagerati;

gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni.

Per ciò che concerne l'ultimo obiettivo, il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate, o in esito a incidenti ragionevolmente imprevedibili, potrà essere consentito purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- è fatto tutto il possibile per impedire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi del piano in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico prevede espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;
- le misure da adottare quando si verificano tali circostanze eccezionali sono contemplate nel programma di misure e non compromettono il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione;
- gli effetti delle circostanze eccezionali o imprevedibili sono sottoposti a un riesame annuale ed, è fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze;



- una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma dei precedenti punti sia inserita nel successivo aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico.

3.3 Obiettivi ambientali

Nel Piano gli obiettivi ambientali sono stati contestualizzati per corpo idrico (o per gruppi di corpi idrici), al fine di verificarne lo stato, attraverso le attività di monitoraggio e di classificazione.

In riferimento a tutto quanto sopra, pertanto, si riportano a seguire gli obiettivi ambientali per tipologia di risorsa:

Acque superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione e marino-costiere):

- prevenire il deterioramento nello stato dei corpi idrici;
- il raggiungimento del buono stato ecologico e chimico entro il 2015, per tutti i corpi idrici del distretto;
- il raggiungimento del buon potenziale ecologico al 2015, per i corpi idrici che sono stati designati come artificiali o fortemente modificati;
- la riduzione progressiva dell'inquinamento causato dalle sostanze pericolose prioritarie e l'arresto o eliminazione graduale delle emissioni, degli scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie;
- conformarsi agli obiettivi per le aree protette.

Acque sotterranee:

- prevenire il deterioramento nello stato dei corpi idrici;
- il raggiungimento del buono stato chimico e quantitativo entro il 2015;
- implementare le azioni per invertire le tendenze significative all'aumento delle concentrazioni degli inquinanti;
- prevenire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee;
- conformarsi agli obiettivi per le aree protette.



3.4 Quadro delle Misure di Piano

Il Piano di gestione definisce per ciascun corpo idrico le misure (strutturali non strutturali di monitoraggio e di regolamentazione) necessarie per la tutela e il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva.

In tal senso il Piano di Gestione costituisce lo strumento attuativo della direttiva 2000/60 in materia di protezione delle risorse idriche e ha quindi carattere strategico e di area vasta formulando indicazioni misure e prescrizioni cogenti sia nei confronti dei piani e programmi sottordinati in materia di acque che nei confronti degli altri piani e programmi che possono influire sulle risorse idriche.

Il Piano, pertanto, non individua in generale interventi, nè definisce la loro ubicazione e le loro caratteristiche tecniche necessari per una valutazione compiuta degli effetti ambientali che saranno oggetto delle specifiche procedure ambientali previste dal vigente quadro normativo.



4. PIANO DI GESTIONE del DISTRETTO IDROGRAFICO (PdG SI) - il processo di pianificazione

Ai sensi dell'art.13, commi 6 e 7, della Direttiva 2000/60/CE, il piano di gestione andava pubblicato entro nove anni (2009), riesaminato e aggiornato entro 15 anni (2015) dall'entrata in vigore della stessa; successivamente, è previsto il riesame e l'aggiornamento del piano ogni sei anni.

Ai sensi dell'art.4, comma 1, della stessa Direttiva (Obiettivi ambientali), andavano resi operativi i programmi delle misure con l'obiettivo di raggiungere lo stato buono dei corpi idrici, entro 15 anni dall'entrata in vigore della stessa (2015), con la possibilità di prorogare tale termine allo scopo di conseguire gradualmente gli obiettivi; ciò, a condizione che non si verificasse un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici oggetto di proroga, e non si superasse con tali proroghe il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti del piano di gestione (2021 e 2027), tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro le scadenze assegnate (art.4, comma 4, lettera c, della Direttiva 2000/60/CE).

Il primo piano (2009) ed il primo aggiornamento (2016) sono stati redatti prima che venisse istituita l'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia (legge regionale 8 maggio 2018 n. 8).

4.1 Il “Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia” del 2009 (Primo ciclo di pianificazione)

Il Piano è stato redatto da un gruppo di lavoro e da un tavolo tecnico formati dai Dipartimenti e dalle Agenzie regionali coinvolti, sotto il coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana, ed è stato adottato con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n.70 del 18.03.2010.

Per raggiungere gli obiettivi del Piano sono state individuate una “batteria” di azioni da programmare, inserite all'interno delle seguenti di misure:

A. Attività istituzionali: azioni di regolamentazione finalizzate ad armonizzare le competenze e le funzioni esercitate, in campo ambientale, dalle pubbliche amministrazioni nel distretto; introdurre strumenti di analisi economica che consentano una valutazione costi-efficacia e costi-benefici che includa i costi ambientali; definire linee guida per l'attivazione di strumenti di programmazione negoziata, come i contratti di fiume;

B. Misure volte a ridurre il prelievo di risorsa idrica: misure per la regolamentazione dei prelievi stessi e delle azioni che hanno incidenza su prelievi e consumi di risorsa idrica (ad esempio, l'introduzione di norme edilizie che prescrivano l'adozione di sistemi per il risparmio idrico); meccanismi di incentivazione di azioni per il risparmio idrico (ad esempio, il riutilizzo di acque reflue); misure di tipo strutturale (ad esempio, la



riduzione delle perdite in rete); campagne informative e di sensibilizzazione, studi e ricerche e misure per la vigilanza ed il controllo sui prelievi;

C. Misure volte a ridurre i carichi puntuali: Misure di tipo strutturale, riguardanti l'adeguamento ed il miglioramento dei sistemi di collettamento e di depurazione esistenti, la riduzione delle emissioni attraverso le migliori tecniche disponibili e l'attuazione delle condizioni per il rilascio del DMV al fine di mantenere le capacità di diluizione, ossigenazione e autodepurazione;

D. Misure volte a ridurre i carichi diffusi: riguardano la realizzazione di sistemi filtro (fasce tampone boscate) lungo i corsi d'acqua per la captazione di inquinanti di origine diffusa, di sistemi per la gestione delle acque di dilavamento e di prima pioggia e di sistemi di fitodepurazione per il trattamento di reflui zootecnici;

E. Misure di tutela ambientale: misure prevalentemente di tipo strutturale e di regolamentazione. Quelle strutturali prevedono il recupero e ripristino di ecosistemi acquatici, attraverso azioni di riequilibrio dei processi naturali e, ove necessario, di ricostruzione degli habitat, il recupero di aree degradate e la gestione oculata dei demani e delle fasce costiere. Le misure di regolamentazione comprendono l'adeguamento della normativa per la tutela dal rischio idrogeologico, in funzione della salvaguardia degli ecosistemi fluviali, l'attuazione dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS e l'individuazione di linee guida per il controllo naturale dell'invasione di specie aliene. Tra le misure di tutela ambientale ricadono anche studi e ricerche, campagne informative, azioni di vigilanza e controllo e meccanismi di incentivazione a sostegno di azioni di riqualificazione e ripristino di processi naturali. Si ritiene opportuno sottolineare che alcune misure, comprese in questa categoria per ragioni organizzative, vanno anche a vantaggio di altri obiettivi come la riduzione dei carichi inquinanti;

F. Monitoraggio: Le azioni ricomprese in tale misura sono trasversali ed hanno lo scopo di aggiornare periodicamente lo stato conoscitivo, di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60, di misurare il grado di efficacia delle azioni proposte e di monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Le azioni corrispondenti alle varie tipologie di misure sopra elencate, venivano rappresentate nel piano in funzione anche dell'area geografica interessata e del tipo di settore a cui si riferivano o sul quale incidevano.

Il Piano ha ricevuto parere favorevole con prescrizioni sulla VAS dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e successivamente, previa verifica di ottemperanza alle prescrizioni VAS, è stato approvato con DPCM del 07.08.2015 (GU n.258 del 5.11.2015).



4.2 Il “Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia” del 2016 (Secondo ciclo di pianificazione)


Nel secondo ciclo, il Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia ha mantenuto gli stessi “obiettivi” e le stesse “misure” del precedente ciclo di pianificazione 2009-2015 con la sola differenza che queste ultime, alla luce di un quadro conoscitivo rafforzato, sono state specificate a livello di corpo idrico. Le misure sono state inoltre ulteriormente specificate per tenere conto sia dei nuovi strumenti della programmazione regionale sviluppati e adottati che dell’aggiornamento del quadro della conoscenza emergente dal ciclo di programmazione.

L’impostazione del programma delle “misure” fa riferimento allo schema DPSIR elaborato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente, ed è declinato secondo quanto disposto dall’art. 11 della Direttiva/2000/60/CE, in “*misure di base*”, “*altre misure di base*” e “*misure supplementari*”.

In funzione degli obiettivi della Direttiva 2000/60 e in linea anche con gli approcci seguiti a livello internazionale ed europeo per le analisi ambientali è stato quindi adottato il modello concettuale “Determinanti Pressioni Stato Impatti Risposte - DPSIR”, di cui si riportano nella figura che segue i possibili sviluppi sia sul tema generale delle risorse idriche sia sulle problematiche più specifiche legate alla quantità e all’eutrofizzazione delle acque. Il modello DPSIR consente di individuare le relazioni funzionali causa/effetto tra i seguenti elementi (Figura 1):

- **Determinanti (D)** descrivono i fattori di presenza e di attività antropica, con particolare riguardo ai processi economici, produttivi, di consumo, degli stili di vita e che possono influire, talvolta in modo significativo, sulle caratteristiche dei sistemi ambientali e sulla salute delle persone;
- **Pressioni (P)** sono le variabili direttamente o potenzialmente responsabili del degrado ambientale;
- **Stato (S)** descrive la qualità dell’ambiente e delle sue risorse che occorre tutelare e preservare;
- **Impatto (I)** descrive le ripercussioni, sull’uomo e sulla natura e i suoi ecosistemi, dovute alla perturbazione della qualità dell’ambiente;
- **Risposte (R)** rappresentano le azioni messe in atto
 - Per modificare o rimuovere i determinanti;
 - Per ridurre, eliminare o prevenire le pressioni;
 - Per mitigare gli impatti;
 - Per ripristinare o mantenere lo stato.

Figura 1: Modello DPSIR (EEA)



Gli obiettivi ambientali del ciclo di pianificazione 2009-2015 (ex art. 4 della Direttiva 2000/60/CE), erano riferiti alla programmazione prevista dal “Piano di Tutela delle Acque” ai sensi dell’art 117 e dell’Allegato 4, Parte A del D.Lgs 152/06 (Contenuti dei piani di gestione). In conseguenza di ciò, il Piano di gestione individuava, nelle scelte operate dal Piano di Tutela, il proprio quadro di riferimento per le tipologie di misure ed interventi previsti per raggiungere gli obiettivi di qualità e di sostenibilità. Al quadro di riferimento degli obiettivi facevano pertanto parte tutti gli atti di pianificazione e programmazione della spesa per il settore idrico sottoscritti tra la Regione Siciliana, lo Stato e la Programmazione dei fondi Comunitari, con particolare riferimento al Quadro Strategico Nazionale. Con questo meccanismo gli obiettivi del Piano di gestione coincidevano con gli obiettivi del QSN 2007-2013, trasferendo in toto obiettivi generali, obiettivi specifici, priorità ed indicatori di risultato (espressi in percentuale di realizzazione dell’obiettivo).

Con l’aggiornamento del nuovo ciclo di pianificazione, così come realizzato per gli obiettivi e le misure, gli obiettivi ambientali sono stati contestualizzati per corpo idrico (o per gruppi di corpi idrici), al fine di verificarne lo stato, attraverso le attività di monitoraggio e di classificazione. Successivamente è possibile definire, per ciascun corpo idrico o gruppi di corpi idrici, le misure da attuare.

In riferimento a tutto quanto sopra, pertanto, sono stati confermati gli obiettivi ambientali per tipologia di risorsa del precedente piano e peraltro discendenti dalla direttiva 2000/60 e le misure del PdG 2010 che come già richiamato identificava le sei seguenti categorie di misure:



- A. Attività istituzionali;
- B. Misure volte a ridurre il prelievo di risorsa idrica;
- C. Misure volte a ridurre i carichi puntuali;
- D. Misure volte a ridurre i carichi diffusi;
- E. Misure di tutela ambientale;
- F. Monitoraggio.

Le azioni pertinenti alle diverse misure venivano classificate secondo le seguenti tipologie:

- Strutturale (St)
- Incentivazione (In)
- Campagna informativa (Ca)
- Studio e ricerca (SR)
- Monitoraggio (Mo)
- Regolamentazione (Re)
- Tipologia di Misura
- Vigilanza e controllo (Vi)

Ciascuna azione era quindi codificata in modo da essere identificata da una delle sei classi sopra elencate, da un numero arabo progressivo e da un tipo di azione. Nel primo aggiornamento è stata associata a ciascuna misura del PdG 2010 una delle 26 “Key Type Measures”, le misure “standard” della programmazione europea di settore. Questo passaggio è stato fondamentale perché il collegamento tra le KTM e le pressioni significative è codificato (cfr. p.e. “Guida per il Reporting 2016 della Direttiva Quadro Acque) ed è quindi possibile associare, attraverso le KTM, alle pressioni individuate a scala di bacino le misure e le azioni del precedente Piano.

L’associazione tra singole misure e KTM consente di individuare l’articolazione indicata nella Tabella seguente.

KTM	A	B	C	D	E	F	Tot
KTM1 - Construction or upgrades of wastewater treatment plants			4				4
KTM2 - Reduce nutrient pollution from agriculture	4			2			6
KTM3 - Reduce pesticides pollution from agriculture.	4						4
KTM4 - Remediation of contaminated sites (historical pollution including sediments, groundwater, soil)			1		1		2



KTM	A	B	C	D	E	F	Tot
KTM5 - Improving longitudinal continuity (e.g. establishing fish passes, demolishing old dams)					7		7
KTM6 - Improving hydromorphological conditions of water bodies other than longitudinal continuity	1				12		13
KTM7 - Improvements in flow regime and/or establishment of ecological flows	1	5	1		7	1	15
KTM8 - Water efficiency, technical measures for irrigation, industry, energy and households	2	14			1		17
KTM9 - Water pricing policy measures for the implementation of the recovery of cost of water services from households		1			2		3
KTM10 - Water pricing policy measures for the implementation of the recovery of cost of water services from industry		1					1
KTM11 - Water pricing policy measures for the implementation of the recovery of cost of water services from agriculture		1					1
KTM12 - Advisory services for agriculture	2		1				3
KTM13 - Drinking water protection measures (e.g. establishment of safeguard zones, buffer zones etc)		4			3	2	9
KTM14 - Research, improvement of knowledge base reducing uncertainty	1				3	16	20
KTM15 - Measures for the phasing-out of emissions, discharges and losses of Priority Hazardous Substances or for the reduction of emissions, discharges and losses of Priority Substances			2	1		3	6
KTM17 - Measures to reduce sediment from soil erosion and surface run-off			1		3		4
KTM18 - Measures to prevent or control the adverse impacts of invasive alien species and introduced diseases					1		1
KTM21 - Measures to prevent or control the input of pollution from urban areas, transport and built infrastructure			2	2	1	3	8
KTM23 - Natural water retention measures	1				1		2
KTM99 - Other key type measure reported under PoM	9	3		1	13	12	38
Totali	25	29	12	6	55	37	164



Nell'ambito dell'aggiornamento del Piano, così come prescritto dal parere n. 2098 del 10 giugno 2016 di non assoggettabilità a VAS, è stata altresì effettuata la verifica della sostenibilità delle misure con riferimento al cambiamento climatico.

Le alterazioni dei trend di precipitazioni e temperature, previste dall'IPCC come conseguenza del cambiamento climatico in atto possono influire sulla disponibilità della risorsa idrica e sui potenziali impatti esercitati dalle pressioni antropiche sui corpi idrici del Distretto Idrografico della Sicilia. Ne consegue che gli effetti del cambiamento climatico possono influire significativamente sul conseguimento degli obiettivi del Piano di Gestione ovvero sul raggiungimento e/o sul mantenimento a breve e/o lungo termine di uno stato di qualità buono per i corpi idrici del distretto idrografico della Sicilia, attraverso l'attuazione del Piano di Misure.

L'analisi della sostenibilità delle misure proposte dal Piano di Gestione nel fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico è stata condotta utilizzando una procedura che si basa su check list implementate in ambiente GIS e che mira ad individuare quei corpi idrici superficiali e sotterranei che presentano un rischio più elevato che lo stato di qualità, previsto come obiettivo dal Piano di Gestione, possa non essere raggiunto e/o mantenuto a causa della numerosità e della significatività delle pressioni antropiche clima-sensibili a cui sono sottoposti.

Partendo dal presupposto che gli effetti delle pressioni antropiche sulla disponibilità idrica tenderanno ad aumentare con l'intensificarsi del cambiamento climatico, sono state analizzate tutte le pressioni considerate nel Piano di Gestione delle Acque sia per i corpi idrici superficiali che per quelli sotterranei.

I principali determinanti (*drivers*) a cui ricondurre le pressioni selezionate sono dati ovviamente da agricoltura, energia, industria, sviluppo urbano e protezione dalle alluvioni. Una volta definite le pressioni maggiormente significative nell'ottica del cambiamento climatico, è stato assegnato ad ogni corpo idrico superficiale del distretto un valore di riferimento per quantificare l'impatto su di esso delle diverse pressioni "clima-sensibili" selezionate. Per effettuare questa operazione si è tenuto conto sia dell'eventuale presenza delle diverse pressioni selezionate che della loro importanza, quantificata tramite un valore di livello di significatività. In particolare, alle pressioni prese in considerazione e ritenute maggiormente sensibili al cambiamento climatico è stato attribuito un livello di significatività alto (3), mentre a quelle non sensibili è stato assegnato livello di significatività nullo (0).

Al fine di valutare la sostenibilità delle misure di intervento del Piano di Gestione del distretto idrografico della Regione Sicilia agli effetti presenti e futuri del cambiamento climatico in atto, è stata presa come riferimento la Strategia Nazionale di adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC) redatta nel 2014 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Tale documento è stato recepito come Strategia Nazionale ed approvato con Decreto Legislativo n.86 del 16-06-2015.



Obiettivo principale della SNAC è di elaborare una visione nazionale sui percorsi comuni da intraprendere per far fronte ai cambiamenti climatici contrastando e attenuando i loro impatti. A tal fine la SNAC individua le azioni e gli indirizzi per:

- ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici,
- proteggere la salute il benessere e i beni della popolazione,
- preservare il patrimonio naturale,
- mantenere o migliorare la resilienza e la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici
- nonché trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche.

Nello specifico, in tale documento sono state prospettate alcune linee d'azione di adattamento settoriale distinguendole in quattro distinti gruppi:

- Azioni di tipo infrastrutturale e tecnologico o “grigie”;
- Azioni basate su un approccio ecosistemico o “verdi”;
- Azioni di tipo non strutturale o “soft”.
- Azioni trasversali

E' stata quindi valutata la coerenza tra le misure proposte nel Piano di Gestione e la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) verificando la corrispondenza tra le predette azioni della strategia e le misure del piano di gestione.

Il piano di gestione, in relazione ai fenomeni di siccità e agli scenari di cambiamenti climatici ha anche previsto l'istituzione di una Cabina di regia composta da tutte le strutture competenti in materia di uso delle risorse con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i soggetti appartenenti al sistema di *governance* della risorsa idrica nell'ambito del distretto, promuovere *l'uso sostenibile* della risorsa idrica in attuazione della Direttiva 2000/60/CE e coordinare l'attuazione delle azioni necessarie per la *gestione proattiva degli eventi estremi siccitosi, sia di valenza distrettuale che di sottobacino*, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 145, comma 3 e degli artt. 167 e 168 del D. Lgs 152/2006.

La cabina di Regia è stata quindi attivata con l'istituzione dell'Osservatorio permanente degli utilizzi idrici del distretto idrografico della Sicilia. L'Osservatorio è stato istituito su indicazione del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i soggetti appartenenti al sistema di *governance* della risorsa idrica nell'ambito del distretto, promuovere l'uso sostenibile della risorsa idrica in attuazione della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque) e



coordinare le azioni necessarie per la gestione proattiva degli eventi estremi siccitosi e per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

L'Osservatorio Permanente istituito con protocollo tra le principali istituzioni di rilievo nazionale rappresentative in materia di risorse idriche costituisce una struttura operativa di tipo volontario e sussidiario a supporto del governo integrato dell'acqua. Esso opera inoltre come “Cabina di Regia” per la gestione degli eventi di siccità e carenza idrica, garantendo un adeguato flusso di informazioni, necessarie per la valutazione dei livelli di severità degli eventi in atto, della sua evoluzione, dei prelievi in atto, e per la definizione delle azioni più adeguate per la gestione proattiva dell'evento.

La cabina di regia, avvalendosi del supporto conoscitivo svolto dai servizi regionali competenti, opera inoltre per la previsione e gestione degli eventi di carenza idrica e siccità, garantendo un adeguato flusso di informazioni, necessarie per la valutazione dei livelli della criticità in atto, a livello di distretto e di sottobacino, della sua evoluzione, dei prelievi in atto, e per la definizione delle azioni più adeguate per la gestione proattiva dell'evento. Le attività dell'Osservatorio fanno riferimento a diversi scenari di severità idrica così individuati:

- a) “situazione normale” ovvero “scenario non critico”, in cui i valori degli indicatori climatici di siccità e gli indicatori di crisi idrica (portate/livelli/volumi/accumuli) sono tali da prevedere la capacità di soddisfare le esigenze idriche del sistema naturale ed antropico, nei periodi di tempo e nelle aree considerate;
- b) “scenario di severità idrica bassa”: in cui la domanda idrica è ancora soddisfatta, ma gli indicatori mostrano un *trend* peggiorativo, le previsioni climatiche mostrano ulteriore assenza di precipitazione e/o temperature eccedenti i valori ordinari per il periodo successivo;
- c) “scenario di severità idrica media”: lo stato di criticità si intensifica: le portate in alveo risultano inferiori alla media, la temperatura elevata determina un fabbisogno idrico superiore alla norma, i volumi accumulati negli invasi e nei serbatoi non sono tali da garantire gli utilizzi idropotabili, irrigui, industriali e ambientali con tassi di erogazione standard. Sono probabili danni economici e impatti reversibili sull'ambiente;
- d) “scenario di severità idrica alta”: sono state prese tutte le misure preventive ma prevale uno stato critico non ragionevolmente prevedibile, nel quale la risorsa idrica non risulta sufficiente ad evitare danni al sistema, anche irreversibili. Sussistono le condizioni per la dichiarazione dello stato di *siccità prolungata* ai sensi dell'art. 4.6 della Dir. 2000/60/CE o, in casi più gravi, per l'eventuale richiesta, da parte delle Regioni interessate, della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi della normativa nazionale di protezione civile.

Il piano ha inoltre effettuato, in accordo con l'articolo 4 della direttiva e l'articolo 76 del D. Lgs 152/2006 la verifica degli obiettivi e, quindi, dell'efficacia del programma di misure), da applicarsi entro i 3 cicli di



pianificazione previsti, attraverso il vincolo di raggiungere, entro i termini 2015, 2021 e 2027, lo stato ambientale di buono per tutti i corpi idrici del distretto.

Per le situazioni in cui non vengono rispettati gli obiettivi sono stati individuati i casi di esenzione previsti dalla direttiva comunitaria:

- l'articolo 4.4, nel rispetto di determinate condizioni, ammette la possibilità di prorogare il termine fissato al 2015 allo scopo di conseguire gradualmente gli obiettivi;
- l'articolo 4.5 nel rispetto di determinate condizioni, ammette la possibilità di prefiggersi di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli prefissati;
- l'articolo 4.6 specifica che non costituisce violazione delle prescrizioni della Direttiva, purché ricorrano determinate condizioni, un temporaneo deterioramento dello stato dei corpi idrici dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate, o in esito a incidenti ragionevolmente imprevedibili;
- l'articolo 4.7 stabilisce le condizioni in cui il deterioramento dello stato o il mancato raggiungimento di alcuni degli obiettivi della Direttiva quadro è ammesso per le nuove modifiche delle caratteristiche fisiche dei corpi idrici superficiali, e il deterioramento dall'elevato al buono stato può essere possibile a causa di nuove attività sostenibili di sviluppo umano.
- l'articolo 6 comma 3 della Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento consente agli Stati membri di escludere dal programma di misure, in determinate circostanze, alcune specifiche immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee.

Sulla base dei risultati della classificazione effettuata e dell'analisi delle pressioni e degli impatti si è proceduto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi per i tutti i corpi idrici nel piano è stata definita la previsione del raggiungimento degli obiettivi relativamente allo stato (ecologico e chimico per i superficiali, chimico e quantitativo per i sotterranei), le esenzioni applicate in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo e l'anno in cui si prevede il suo raggiungimento individuato nell'anno 2027.

Il piano è stato sottoposto a parere motivato favorevole con raccomandazioni all'esclusione dalla procedura di VAS del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, emesso con decreto n. 2098 del 10.06.2016 ed è stato approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il DPCM del 27.10.2016.



5 Il monitoraggio VAS del Piano

Lo scopo del monitoraggio è quello di supportare l'azione di riprogrammazione e riorientamento del Piano secondo le scadenze e i cicli individuati dalla direttiva.

Il monitoraggio VAS è stato effettuato sulla base del Piano trasmesso nel 2016 aggiornato e integrato allo scopo di dare seguito alle raccomandazioni contenute nel Parere 2098 del 10/6/2016 di esclusione dalla VAS.

In particolare la batteria di indicatori è stata integrata con gli indicatori proposti relativi a carenza idrica e siccità.

Gli esiti dell'attività di monitoraggio, riportati nel report pubblicato nel sito dell'Autorità ed allegato alla presente relazione, hanno portato a una prima valutazione qualitativa dei risultati disponibili.

A tal proposito, nonostante uno stato di avanzamento nell'attuazione delle misure che sconta la ridotta disponibilità dei fondi necessari, si evidenzia una buona risposta del contesto.

La complessità del sistema ambientale a scala distrettuale comporta inevitabilmente che la risposta del sistema alle sollecitazioni (siano esse pressioni/impatti o misure/risposte) sia apprezzabile più nel medio - lungo periodo (5-10 anni) che non nel breve periodo (1-2 anni).

Le ipotesi poste a base del Piano di Gestione trovano conferma negli esiti del monitoraggio e non emergono specifiche misure correttive da programmare nel secondo ciclo di aggiornamento.



6 L'aggiornamento del Piano di Gestione

L'aggiornamento del PdG-SI oggetto del presente Rapporto Preliminare si sviluppa secondo la strategia europea in tema di risorse idriche, sulla base dello schema definito dalla DQA, e tiene conto sia delle informazioni derivanti dall'aggiornamento del quadro conoscitivo previsto dall'art. 5 della Direttiva 2000/60/CE che delle risultanze del monitoraggio VAS del piano.

Oltre agli aspetti di cui sopra, l'aggiornamento del Piano di Gestione terrà conto dei rilievi formulati dalla Commissione Europea a valle dell'esame dei precedenti piani di gestione, formalizzati con l'avvio della procedura EU PILOT 9722/20/ENVI.

Ulteriore riferimento per l'aggiornamento è costituito dalle direttive comunitarie in materia di gestione del rischio alluvioni, di strategia europea per l'ambiente marino e di tutela del patrimonio naturale.

6.1 Il quadro conoscitivo

La direttiva 2000/60, nell'ambito del percorso di riesame e di aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia, all'art. 5 richiede che, in preparazione di ciascuna revisione del piano, venga predisposto un quadro conoscitivo aggiornato delle caratteristiche del distretto, dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee ed un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

Il documento, elaborato e pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino nel dicembre 2019 a tal riguardo, propone l'aggiornamento dell'analisi delle pressioni e dello stato dei corpi idrici del territorio distrettuale, come risultante dalle più recenti attività di monitoraggio condotte da ARPA Sicilia nel periodo di riferimento.

link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Aretematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoGestioneDirettiva200060/PIR_PianoGestioneDistrIdroSiciliaIIICicloPianificazione/PIR_relazioneaggiornamento/relazione%20aggiornamento%20caratteristiche.pdf

6.1.1 L'analisi delle pressioni

Per quanto riguarda l'analisi delle pressioni la Direttiva 2000/60 ha previsto che venga effettuata per i corpi idrici la valutazione della possibilità che un corpo idrico raggiunga o meno, nei tempi previsti dalla Direttiva, gli obiettivi di qualità stabiliti o gli obiettivi specifici previsti dalle leggi istitutive delle aree protette.

Nel caso di previsione di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi i corpi idrici vengono classificati a rischio. L'analisi dei documenti tecnici comunitari (*COMMON IMPLEMENTATION STRATEGY FOR THE WATER FRAMEWORK DIRECTIVE, Guidance Document N. 3 Analysis of Pressures and Impacts*) e di quelli nazionali (DM 131/08) evidenzia come il processo di caratterizzazione del rischio vada articolato nelle seguenti fasi principali:



- Acquisizione delle conoscenze disponibili;
- Individuazione delle pressioni antropiche significative;
- Valutazione dell'impatto esercitato sui corpi idrici superficiali dalle pressioni individuate;
- Valutazione dell'eventualità (rischio) che i corpi idrici superficiali non riescano a conseguire gli obiettivi di qualità ambientale.

Per pressione significativa è da intendersi ogni pressione che, da sola o in combinazione con altre, può compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità.

L'identificazione delle pressioni significative richiede un'appropriata comprensione di come le pressioni possano interagire con i corpi idrici, in che modo esse possano influenzare le condizioni ambientali richieste per conseguire gli obiettivi della Direttiva.

Risulta, quindi necessario raccogliere, organizzare e incrociare le diverse informazioni sulle caratteristiche dei corpi idrici che influenzano la loro suscettibilità alle pressioni.

Il processo di valutazione del rischio richiede di tenere conto della magnitudine e degli effetti cumulativi delle pressioni, delle caratteristiche dei corpi idrici che determinano la loro vulnerabilità alle pressioni e può essere articolato in quattro fasi principali:

- descrizione dei determinanti;
- individuazione delle pressioni con i possibili impatti;
- valutazione dell'impatto;
- valutazione della probabilità del non raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva.

Il processo descritto è di tipo dinamico iterativo e consente di migliorare l'attendibilità delle valutazioni man mano che aumenta e migliora la qualità delle informazioni e sono disponibili i dati delle azioni di monitoraggio intraprese.

L'analisi delle pressioni e degli impatti potenzialmente significativi per lo stato dei corpi idrici, è stata effettuata secondo la metodologia definita dal gruppo di lavoro costituito tra l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale e le 21 Agenzie Regionali e Provinciali (Linee guida per l'analisi delle pressioni ai sensi della Direttiva 2000/60/CE – SNPA – Manuali e Linee Guida 177/2018. Roma, aprile 2018) rispondendo tra l'altro a una delle prescrizioni dell'EU PILOT 9722/20/ENVI.

I risultati dell'analisi delle pressioni sono riportati nell'apposito documento del progetto di Piano di Gestione pubblicato sul sito dell'Autorità e consultabile al seguente link:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Areematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoGestioneDirettiva200060/PIR_PianoGestioneDistrIdroSiciliaIIICicloPianificazione/PIR_ProgettoPianoGestioneDistrettoIdrografico3Ciclo/17_Analisi%20Pressioni\(firmato\).pdf](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Areematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoGestioneDirettiva200060/PIR_PianoGestioneDistrIdroSiciliaIIICicloPianificazione/PIR_ProgettoPianoGestioneDistrettoIdrografico3Ciclo/17_Analisi%20Pressioni(firmato).pdf)



6.1.2 il monitoraggio e lo stato di qualità dei corpi idrici

In attuazione delle previsioni del Piano di Gestione, la Regione ha avviato le attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Le attività sono state svolte da ARPA Sicilia per i corpi idrici superficiali (fluviali lacuali, di transizione e marino-costiere), sotterranei e dei corpi idrici a specifica destinazione (acque destinate alla produzione di acque destinate al consumo umano, acque idonee alla vita dei pesci e dei molluschi). Per quanto riguarda le acque destinate alla balneazione il monitoraggio è effettuato dalle strutture sanitarie istituzionalmente competenti.

Alcune delle osservazioni effettuate dalla commissione europea nell'EUPILOT 9722/20/ENVI erano relative alle carenze rinvenute nell'attività di monitoraggio poste a base del primo aggiornamento del Piano. A tal riguardo l'attività di monitoraggio dello stato di qualità ecologica e di quello chimico nel periodo del secondo ciclo di pianificazione ha subito un sensibile incremento.

Il quadro di conoscenze dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali interni del Distretto della Sicilia, ha subito un sostanziale incremento delle conoscenze con le attività svolte nel sessennio 2014-2019, grazie alle quali si è pervenuti alla valutazione di n. 80 fiumi. Inoltre, è stata operata un'estensione del giudizio per lo stato ecologico che ha permesso di valutare ulteriori n. 37 fiumi.

Sono già stati valutati n. 23 corpi idrici (n. 22 invasi ed n. 1 lago naturale), sulla base dell'EQB fitoplancton (unico obbligatorio - ai sensi della tab. 3.6 (*"Monitoraggio di sorveglianza e operativo. Frequenze di campionamento nell'arco di un anno per fiumi e laghi"*)) dell'Allegato I alla parte III del D.Lgs. 152/2006, modificato con DM 260/2010, di recepimento dell'Allegato V della DQA - sugli invasi) e dei parametri fisico-chimici e chimici a supporto; sul lago, naturalmente salato, è stata fatta l'analisi di macrofite e macroinvertebrati.

Per quanto riguarda le acque marino-costiere e le acque di transizione, il Piano di Gestione individua 65 corpi idrici costieri e 18 relativi alle acque di transizione.

30 dei 65 corpi idrici distribuiti lungo l'intera costa siciliana sono stati sottoposti a monitoraggio, di tipo operativo o di sorveglianza. Essi sono rappresentativi dei 65 corpi idrici marino-costieri e sono stati individuati attraverso il raggruppamento di alcuni di essi per adiacenza e similitudine di caratteristiche geomorfologiche e di stabilità verticale della colonna d'acqua, in conformità alle indicazioni di cui al paragrafo A.3.3.5. del sopracitato DM 260/2010; dei 18 corpi idrici di transizione indicati nel Piano di Gestione per lo stato chimico e quello ecologico, tra il 2011 e il 2014, erano stati monitorati n. 6 CI (Lago Porto Vecchio, Lago Marinello, Lago Verde, Lago Mergola della Tonnara, Lago di Ganzirri e Gorgi Tondi Alto), successivamente nel 2015 è stato effettuato il monitoraggio di sorveglianza in altri 3 corpi idrici di Transizione (Lago della Preola, Gorgi Tondi Medio e Gorgi Tondi Alto) e tra il 2017 e 2018 è stato



effettuato il monitoraggio di sorveglianza in altri 7 corpi idrici di transizione (Lago di Faro, Pantano Cuba, Pantano Longarini 1, Pantano Longarini 2, Pantano Grande, Pantano Piccolo e Pantano Rovereto).

Il monitoraggio dello stato delle acque dei 30 corpi idrici marino costieri ha permesso di classificare lo stato ecologico di tutti i corpi idrici marino-costieri e di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all'interno del distretto idrografico siciliano.

Per i corpi idrici di transizione, il monitoraggio dello stato delle acque effettuato tra il 2015 e il 2018 ha permesso di classificare lo stato ecologico di altri 10 corpi idrici di transizione dei 18 totali, che si aggiungono ai 6 precedentemente classificati. Questo permetterà di avere una visione coerente e pressoché globale dello stato delle acque all'interno del distretto idrografico siciliano, che comunque sarà interamente completata nel prossimo ciclo del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia.

Per la classificazione dello Stato Ecologico dei 30 corpi idrici marino costieri è stato effettuato il monitoraggio di sorveglianza in 19 C.I. e il monitoraggio operativo in 11 C.I.. La classificazione dello stato ecologico è stata effettuata sulla base della valutazione dei 4 Elementi di Qualità Biologica (fitoplancton, macroalghe, macroinvertebrati bentonici e *Posidonia oceanica*), degli elementi fisico-chimici, chimici ed idromorfologici a sostegno degli elementi biologici secondo le modalità e frequenze di monitoraggio indicate nella direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE. Dei 30 CI sono risultati n. 7 in stato ecologico "sufficiente" e 23 in stato ecologico "Buono".

Per la classificazione dello Stato Ecologico dei 10 corpi idrici di transizione monitorati tra il 2015 e il 2018 è stato effettuato il monitoraggio di sorveglianza. La classificazione dello stato ecologico è stata effettuata sulla base della valutazione di tutti di gli EQB presenti nei corpi idrici, degli elementi fisico-chimici, chimici ed idromorfologici a sostegno degli elementi biologici secondo le modalità e frequenze di monitoraggio indicate nella direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE.

Il quadro di conoscenze dello stato chimico dei corpi idrici superficiali interni del Distretto della Sicilia, pur non risultando completo, ha subito un incremento delle conoscenze con le attività svolte nel secondo ciclo grazie alle quali si è pervenuti alla valutazione di 77 fiumi (52% dei monitorabili) e 23 laghi/invasi (74%).

La valutazione è stata effettuata con la verifica degli SQA previsti dalla tabella 1/A per la matrice acqua.

L'attività sarà ulteriormente potenziata ed estesa nell'ambito del progetto finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica a valere sui fondi statali del Piano Operativo Ambiente FSC 2014 – 2020 interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici.

Per quanto riguarda la classificazione dello stato chimico delle acque marino costiere, 30 dei 65 corpi idrici distribuiti lungo l'intera costa siciliana sono stati sottoposti a monitoraggio, di tipo operativo o di sorveglianza. I risultati del monitoraggio di tali corpi idrici verranno utilizzati per estendere i giudizi in conformità alle indicazioni di cui al paragrafo A.3.3.5. del sopracitato DM 260/2010; per i corpi idrici non raggruppabili nel corso del terzo ciclo verrà comunque garantita l'attività di monitoraggio con il potenziamento dello stesso a valere sui fondi del progetto del progetto finanziato dal Ministero della



Transizione Ecologica a valere sui fondi statali del Piano Operativo Ambiente FSC 2014 – 2020 interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici.

Per quanto riguarda i corpi idrici di transizione dei 18 corpi idrici di transizione indicati nel Piano di Gestione per lo stato chimico, tra il 2011 e il 2014, erano stati monitorati n. 6 corpi idrici (Lago Porto Vecchio, Lago Marinello, Lago Verde, Lago Mergola della Tonnara, Lago di Ganzirri e Gorghi Tondi Alto), successivamente nel 2015 è stato effettuato il monitoraggio di sorveglianza in altri 3 corpi idrici di transizione (Lago della Preola, Gorghi Tondi Medio e Gorghi Tondi Alto) e tra il 2017 e 2018 è stato effettuato il monitoraggio di sorveglianza in altri 7 corpi idrici Idrici di transizione (Lago di Faro, Pantano Cuba, Pantano Longarini 1, Pantano Longarini 2, Pantano Grande, Pantano Piccolo e Pantano Rovereto).

Per quanto concerne la classificazione dello stato qualitativo (chimico) dei corpi idrici sotterranei, essa è stata effettuata sulla base dell'attività di monitoraggio dello stato chimico esteso a tutti gli 82 corpi idrici sotterranei. Per i corpi idrici sotterranei è stata altresì effettuata la valutazione dello stato quantitativo.

I risultati dell'attività di monitoraggio e di valutazione dello stato di qualità sono riportati negli appositi documenti del progetto di Piano di Gestione pubblicato sul sito dell'Autorità e consultabili al seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza/PIR_AutoritaBacino/PIR_Areematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoGestioneDirettiva200060/PIR_PianoGestioneDistrIdroSiciliaIICicloPianificazione/PIR_ProgettoPianoGestioneDistrettoIdrografico3Ciclo

Occorre evidenziare che tutta l'attività conoscitiva di analisi e di monitoraggio sarà definitivamente potenziata ed estesa nell'ambito del progetto finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica a valere sui fondi statali del Piano Operativo Ambiente FSC 2014 – 2020 “interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici” attualmente in corso.



6.2 Rapporti con le Pianificazioni previste dalle direttive europee

Costituiscono inoltre un riferimento per l'aggiornamento del PdG SI le seguenti direttive comunitarie e documenti comunitari:

- Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Quadro relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni).
- Direttiva 2008/56/CE (Marine Strategy Framework Directive).
- Direttiva Habitat e direttiva "Uccelli"
- Direttiva 91/271
- Direttiva 91/676
- Comunicazione n. 673/2012 Piano per salvaguardia delle risorse idriche europee

6.2.1 Direttiva 2007/60/CE

La finalità principale della Direttiva è quella di "istituire un quadro per la valutazione e gestione del rischio di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità" (Art.1).

La Direttiva 2007/60/CE si inserisce nel grande sistema di tutela e gestione della matrice ambientale "acqua" delineato dalla Direttiva Quadro 2000/60/CE, con l'obiettivo di portare gli stati membri a dotarsi di strumenti avanzati per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni in modo da ridurre le conseguenze negative per:

- la salute umana
- l'ambiente
- il patrimonio culturale
- le attività economiche.

Essa prevede a tal fine l'approvazione di appositi Piani di gestione del rischio alluvioni.

Il "Progetto di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della Sicilia", elaborato sulla base delle mappe della pericolosità e del rischio idraulico in attuazione della Direttiva 2007/60/CE e del D. Lgs 49/2010 è stato approvato con DPCM 7 marzo 2019.

Le due Direttive operano sulla medesima unità di gestione territoriale costituita dal distretto idrografico e, a scadenze temporali prestabilite, mirano al raggiungimento di obiettivi attraverso un Piano di Gestione che contiene delle misure per raggiungerli, indicano un processo di pianificazione e di gestione partecipato e obbligano a flussi informativi e di reporting ufficiali verso la Commissione Europea.

La necessità di operare un coordinamento tra le due Direttive Comunitarie viene stabilita dalla stessa Direttiva 2007/60 all'articolo 9 "coordinamento con la Direttiva 2000/60/CE, informazione e consultazione del pubblico" che prevede l'attuazione di azioni appropriate per coordinare l'applicazione congiunta delle due



Direttive con l'obiettivo di migliorare l'efficacia, lo scambio di informazioni e realizzare sinergie e vantaggi comuni tenendo conto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della Direttiva Quadro.

In particolare, lo sviluppo di nuove modifiche fisiche ai corpi idrici quali quelli potenzialmente indotti dalla costruzione di nuove opere di difesa, nel caso in cui tali cambiamenti possano comportare un deterioramento dello stato dei corpi idrici, è consentito solo al ricorrere delle condizioni stabilite dall'art. 4 comma 7 della Direttiva 2000/60.

E' necessario a tal fine verificare che i benefici indotti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possano essere raggiunti, per ragioni di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, con altri interventi che siano significativamente migliori sotto il profilo ambientale. Elementi di coordinamento tra le Direttive sono, in particolare:

- lo sviluppo dei Piani di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) in coordinamento con i Piani di Gestione dei Distretti Idrografici (P.d.G.) e possibile integrazione;
- la partecipazione attiva di tutte le parti interessate coordinata con quella della Direttiva Quadro;
- lo sviluppo di misure win-win (ovvero vantaggiose sotto tutti i profili perché sono positive sia ai fini della mitigazione che dell'adattamento).

Il coordinamento tra le due Direttive avviene principalmente, dunque, attraverso la condivisione dei dati, la previsione di misure di prevenzione e riduzione del rischio alluvioni che interagiscano con gli obiettivi ambientali della Direttiva Quadro nel rispetto dei principi di conservazione della natura.

Un primo livello di coordinamento è, dunque, quello relativo alla formazione di un quadro conoscitivo condiviso. In questo senso il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) recepisce l'attuale base conoscitiva del vigente Piano di Gestione tenendo conto degli obiettivi di qualità in essa definiti e la completa con ulteriori informazioni più specifiche in relazione alle finalità della Direttiva 2007/60.

Un ulteriore livello di coordinamento è quello relativo all'integrazione degli obiettivi della Direttiva 2000/60 nella pianificazione delle misure del PGRA.

Nel caso in cui dovesse essere necessario realizzare infrastrutture per la protezione dal rischio di alluvione che possano pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ambientali della Direttiva Quadro il corpo idrico può essere individuato come corpo idrico fortemente modificato (come prevede la stessa Direttiva Quadro sulle acque) indicandone in modo specifico le ragioni di tale designazione.

La definizione delle misure si è basata sulla prioritaria promozione di interventi e tecniche che non comportano un peggioramento della qualità morfologica dei corsi d'acqua e della naturalità degli ambienti fluviali e in alcuni casi favoriscano un suo miglioramento.



A tal fine il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni ha individuato prioritariamente misure di gestione naturalistica e ha confermato in generale le misure già individuate nel PdG 2015 e in particolare quelle di gestione naturalistica

6.2.2 Direttiva 2008/56/CE

La Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, Marine Strategy Framework Directive (MSFD), recepita in Italia con il D. Lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010, istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. Tale Direttiva ha come obiettivo il raggiungimento del buono stato ambientale (GES, "Good Environmental Status") per le acque marine dell'Unione Europea. Ogni Stato deve quindi attuare una strategia marina in cooperazione con gli altri Stati Membri che condividono la stessa regione marina, secondo cicli di aggiornamento di sei anni.

La MSFD prevede il coordinamento con le altre normative comunitarie vigenti e, in particolare, con la Direttiva 2000/60 assicurando la complementarità tra le medesime direttive ed evitando nel contempo inutili sovrapposizioni.

La Direttiva 2000/60 e la direttiva MSFD sono strettamente collegate e offrono una struttura completa per la protezione e la gestione delle acque dolci e delle acque marine europee. Infatti la Direttiva 2000/60 impone obiettivi di qualità anche per i corpi idrici marino costieri. Occorre inoltre valutare che tutte le misure di tutela delle acque interne hanno ripercussioni positive anche sulle acque costiere sulle quali si riversano i corsi d'acqua. Un altro aspetto positivo di correlazione tra le due direttive è legato al fatto che le misure di tutela della Direttiva 2000/60 sui corpi idrici interni quali le acque di transizione, gli estuari e le lagune costiere e sui rispettivi ecosistemi, si ripercuote positivamente sugli ecosistemi costieri, se si considera che le acque interne di transizione fungono da zone di riproduzione per molte specie ittiche marine facendo da collegamento tra le acque dolci e gli ecosistemi marini.

A conferma di tale stretta correlazione si consideri che con DPCM del 10/10/2017 è stato approvato il Programma di Misure relative alla definizione di strategie per l'ambiente marino. Tra le misure previste sono incluse le misure individuate nei Programmi di Misure dei Piani di Gestione (2016), individuate come Key Type Measures (Tipologie di Misure Chiave), che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della MSFD.

La MSFD ha suddiviso le acque marine europee in 4 regioni: Mar Baltico, Oceano Atlantico nordorientale, Mar Mediterraneo e Mar Nero, e per alcune di queste ha provveduto ad un'ulteriore suddivisione individuando delle sotto-regioni. Nel Mediterraneo sono state individuate tre sub-regioni: a) il Mediterraneo occidentale, b) il Mare Adriatico e c) il Mar Ionio e Mediterraneo centrale. Le acque italiane appartengono a tutte e tre le sottoregioni e la Sicilia rientra nelle due sottoregioni mediterraneo occidentale e Mediterraneo centrale mar ionio.



6.2.3 Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

L'articolo 4 (al punto 2 della lettera c) del comma 1) precisa anche che “*Quando un corpo idrico è interessato da più di uno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, si applica quello più rigoroso*”. Per le aree protette per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, le normative di riferimento, sulla base della quale tali aree sono state identificate, non riportano indicazioni per le caratteristiche di qualità delle acque. L'integrazione fra le Direttive “Acque”, “Habitat” e “Uccelli” rientra nel quadro introdotto dalla DQA, che ha, tra l'altro, l'obiettivo di assicurare che gli strumenti adottati con la pianificazione a scala di distretto idrografico contribuiscano e non siano in contrasto al raggiungimento degli obiettivi posti da altre normative comunitarie in materia ambientale o dai corrispondenti strumenti di pianificazione che nel caso specifico, sono i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 elaborati dagli enti Gestori e approvati dall'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente

Nei predetti Piani sono stati individuate le misure e azioni di tutela e gestione delle aree in relazione alla caratterizzazione degli habitat presenti.

Il Piano di Gestione pur non essendo direttamente connesso e necessario alla gestione dei Siti Natura 2000, nella misura in cui propugna la necessità di un uso ecocompatibile della risorsa “acqua” per il quale è fondamentale la tutela quali-quantitativa della stessa e degli ecosistemi dalla quale essa dipende, concorre in sinergia con i Piani di gestione dei Siti Natura 2000, al raggiungimento dello scopo della direttiva Habitat già enunciato.

Le misure del Piano sono finalizzate, anche indirettamente, ad abbattere i potenziali effetti negativi che le attività antropiche producono agli ecosistemi, con particolare riferimento a quelli acquatici e costieri, quali ad esempio gli habitat caratterizzati da vegetazione arborea igrofila, da coste basse e da dune consolidate, nonché quelli lacustri.

Le misure previste dal Piano, concorrono a mantenere, in uno con quelle definite dai Piani di gestione dei siti natura 2000 e/o migliorare le condizioni ecologiche dei medesimi, con particolare riferimento a quegli habitat e quelle specie, siano esse vegetali o animali, legate direttamente agli ambienti acquatici (siano essi di acque fluenti, lacustri, di transizione, marine). In particolare sono previste una serie di azioni dirette esplicitamente a garantire i siti della Rete Natura 2000, che si riportano a seguire:

- predisposizione di disciplinari tecnici per la realizzazione degli interventi di manutenzione nell'ambito dei siti Natura 2000
- adeguamento e gestione delle opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna;



- creazione di zone di espansione e zone cuscinetto per la ricostruzione degli habitat naturali relativi alle acque di transizione;
- aggiornamento delle conoscenze sulle specie e habitat prioritari (Monitoraggio Piani di gestione natura 2000);
- attuazione dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS del bacino.
- Altre azioni, anche se non esplicitamente indirizzate alla gestione dei siti Natura 2000, sono in linea con gli indirizzi gestionali dei medesimi:
- definizione dei bilancio idrico per ogni bacino del Distretto e delle misure di salvaguardia;
- adeguamento e applicazione delle norme di attuazione dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
- adeguamento della normativa PAI relativa alla pericolosità del rischio idraulico medio in funzione delle politiche di salvaguardia delle forme fluviale;
- attuazione di interventi di difesa degli abitati e delle strutture esistenti che tengono conto del mantenimento delle condizioni di naturalità dei fiumi;
- predisposizione di progetti di gestione del demanio fluviale e delle pertinenze idrauliche demaniali, finalizzata al mantenimento ed al recupero della naturalità dei fiumi;
- dismissione di opere e manufatti al fine di migliorare i processi geomorfologici e le forme fluviali naturali;
- realizzazione di interventi per la riqualificazione dei corsi d'acqua per il miglioramento ecologico;
- aumento delle conoscenze sugli impatti delle modifiche del regime idrologico sulle componenti biotiche dell'ecosistema fluviale;
- definizione dello spazio di libertà dei corsi d'acqua (fascia di mobilità funzionale) e formulazione di indirizzi e prescrizioni tecniche per mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica e morfologica;
- coordinamento ed ottimizzazione delle attività di controllo/contrasto delle escavazioni abusive in alveo e costiera;
- attuazione delle condizioni per il rilascio in alveo del deflusso minimo vitale (DMV) per mantenere la capacità di diluizione e di ossigenazione e le capacità auto depurative;



- recupero funzionale e ripristino ambientale delle aree di cava, in area fluviale;
- definizione del DMV per tutti i Bacini di Distretto - assicurando la continuità biologica, il rilascio della portata ecologicamente accettabile;
- revisione delle procedure per la concessione, o rinnovo, di autorizzazione al prelievo, in considerazione delle definizioni di bilancio idrico e di DMV
- - monitoraggio degli effetti ecologici del rilascio del DMV per ogni bacino del Distretto.

Infine ulteriore elemento di coordinamento è costituito dal fatto che già nel PdG del 2009 e nel primo aggiornamento del Piano approvato nel 2016 è stata prevista a tal fine tra le misure di Piano l'attuazione dei piani di gestione dei SIC e ZPS (Misura KTM 99 azione E15Re) Nel secondo aggiornamento tale misura è stata confermata.

6.2.4 Direttiva 91/271/CEE "Urban Waste Water Treatment"

La Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, si pone come obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte ad un trattamento appropriato in base ai criteri precisati dalla Direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente.

Nello specifico, la Direttiva 91/271/CEE stabilisce gli standard minimi di trattamento per le acque di scarico urbane, provenienti dai cosiddetti agglomerati, ossia da tutte quelle aree in cui la popolazione o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere tecnicamente ed economicamente realizzabile, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

In funzione della dimensione dell'agglomerato e della tipologia dell'area interessata dallo scarico, la Direttiva 91/271 individua i trattamenti ai quali le acque reflue urbane devono essere sottoposte, stabilendo le scadenze da rispettare per l'adeguamento dei trattamenti.

La Sicilia sconta una serie di ritardi nell'attuazione della direttiva che hanno determinato l'apertura da parte della Commissione Europea di una serie di procedure d'infrazione alcune delle quali hanno comportato alla condanna da parte della corte di Giustizia Europea.

L'aggiornamento del Piano conferma pertanto le previsioni del precedente piano relativamente alle misure necessarie all'attuazione della Direttiva 91/271 e finalizzate al conseguimento del raggiungimento degli obiettivi di qualità



6.3 Direttiva 91/676/CEE “Nitrati” e Coordinamento del PdG SI con le politiche agricole comunitarie

In relazione alla direttiva comunitaria 91/676 concernente la protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola, l'aggiornamento conferma la necessità di proseguire l'implementazione delle misure di riduzione dell'inquinamento da nitrati di origine agricola e da fitofarmaci. Tra le azioni ricomprese in queste misure rientrano le misure del PSR 2014 – 2020 già previste dal precedente Piano di Gestione e attualmente ancora in esecuzione in quanto il PSR è stato prorogato a tutto il 2022.

Le misure di riduzione dell'inquinamento da nitrati di origine agricola (KTM2 e KTM3) andranno poi implementate anche nel successivo PSR 2021 -2027. A tal riguardo in ambito comunitario negli orientamenti della Commissione Europea per la definizione della Politica Agricola Comune (PAC) per il periodo 2021-2027, riveste particolare rilevanza la Direttiva 2000/60/CE il cui rispetto costituiva una condizionalità anche nella PAC 2014-2020.

Nel secondo aggiornamento del PdG durante il processo di partecipazione pubblica viene assicurato il coordinamento con le attività con il settore agricolo anche con specifici incontri con le strutture che, nell'ambito del distretto idrografico della Sicilia, si occupano nello specifico delle politiche agricole, al fine di sviluppare opportune sinergie con l'aggiornamento anch'esso in corso della PAC 2021-2027.

6.4 Coordinamento con gli orientamenti comunitari in materia di gestione sostenibile delle risorse idriche

La direttiva 2000/60 nell'istituire un quadro complessivo per l'azione comunitaria in materia di acque individua tra gli obiettivi un “ utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili” e la mitigazione degli effetti della siccità;

In questo senso la direttiva evidenzia come la problematica attinente la siccità vada affrontata in maniera integrata nell'ambito dell'azione complessiva di tutela e gestione delle risorse idriche.

Successivamente la Commissione con la comunicazione 414 del 2007 dal titolo “*Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea*” ha definito una prima serie di opzioni strategiche a livello europeo, nazionale e regionale per affrontare e ridurre i problemi di carenza idrica e siccità all'interno dell'Unione europea.

La linea dettata dai summenzionati documenti è stata oggetto di approfondimento e confermata nell'ambito della COMUNICAZIONE n 673 del 2012 con la quale la commissione ha presentato il *Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee*. Il Piano afferma che l'uso sostenibile delle acque europee, soprattutto in termini quantitativi, costituisce una vera e propria sfida per i gestori delle risorse idriche, alla luce dei fenomeni globali come i cambiamenti climatici e lo sviluppo demografico. Al fine di fare fronte a questi fenomeni globali, oltre a migliorare la pianificazione degli utilizzi delle risorse idriche è necessario che siano adottate misure di efficientamento dei sistemi che consentano un risparmio di acqua e, in molti casi, anche un risparmio energetico.



Nel settore agricolo occorre migliorare l'efficienza dell'irrigazione con modalità che siano in linea con gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque.

Altro problema da affrontare è quello delle perdite dalle reti di distribuzioni idriche.

Da ultimo viene ripreso quanto già suggerito nella comunicazione del 2007 sulla possibilità di potenziare le infrastrutture di approvvigionamento idrico prendendo sempre in considerazione tutti i miglioramenti in termini di efficienza sul fronte della domanda.

L'aggiornamento del piano riconferma l'obiettivo di un utilizzo sostenibile, equilibrato ed equo delle risorse idriche e a tal riguardo conferma le misure per migliorare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche (KTM 8) e le misure per garantire l'implementazione dei deflussi ecologici e garantire la compatibilità ambientale delle derivazioni (KTM 7) già previste nel primo aggiornamento.

Nell'ambito della KTM 7 l'Autorità di Bacino, in relazione a quanto previsto dal PdG, ha adottato due azioni di rilievo per l'obiettivo definito di gestione sostenibile delle risorse idriche. Esse sono la direttiva deflussi ecologici e la direttiva derivazioni

La Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità ha adottato con la Deliberazione n.2 del 02.04.2019 la *"Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia"* detta Direttiva deflussi ecologici. La direttiva, adottata in attuazione del decreto del Direttore Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente del Tutela del Territorio e del Mare n.30 del 2017 ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, ha definito le metodologie per la determinazione del deflusso minimo vitale nel territorio del Distretto Idrografico della Sicilia.

Ulteriore azione implementata in attuazione delle previsioni di piano è la direttiva adottata con deliberazione della Conferenza istituzionale Permanente n. 17 del 2 dicembre 2020 concernente la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del distretto idrografico della Sicilia da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12 bis del R.D. 11 dicembre 1933 n 1775.in attuazione del Decreto n. 29/STA del 13.02.2017 del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Entrambe le direttive sono riconfermate nell'aggiornamento del Piano e saranno ulteriormente aggiornate per garantire la massima coerenza con i decreti ministeriali.

Per quanto riguarda l'obiettivo legato alla gestione e mitigazione dei fenomeni di siccità l'aggiornamento provvede a dare una visione unitaria e sistematica e a potenziare la governance complessiva delle misure necessarie già individuate nel precedente piano elaborando all'interno del piano un'apposita sezione (piano gestione siccità) legata alla pianificazione della gestione della siccità. A tal proposito il piano individua tre pilastri:

- l'implementazione delle misure KTM 8 già previste nel precedente piano;



- l'implementazione dell'attività di monitoraggio già individuata nel precedente piano. I risultati dell'attività effettuata anche in ottemperanza alla prescrizione 7 del parere e di non assoggettabilità del 10/6/2016 (riportati in allegato 3 al report di monitoraggio VAS) evidenziano infatti la necessità di potenziare l'azione pianificata garantendo l'effettiva ed efficace attuazione di tutte le misure già previste nel precedente piano anche in relazione alla loro sostenibilità nel quadro dei cambiamenti climatici. A tal riguardo il piano riconferma le analisi di sostenibilità ai cambiamenti climatici già effettuate nel precedente aggiornamento in ottemperanza alla prescrizione n. 6 del parere di non assoggettabilità.
- Prosecuzione dell'attività dell'Osservatorio permanente degli utilizzi idrici del distretto idrografico della Sicilia con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i soggetti appartenenti al sistema di governance della risorsa idrica nell'ambito del distretto, promuovere l'uso sostenibile della risorsa idrica in attuazione della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque) e coordinare le azioni necessarie per la gestione proattiva degli eventi estremi siccitosi e per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

6.5 Rapporti con altre pianificazioni

Sono atti di pianificazione collegati al Piano di Gestione, i Piani d'Ambito del servizio idrico integrato e i relativi programmi Operativi dei gestori del Servizio Idrico Integrato e il Piano di tutela delle acque. Si tratta, comunque, di pianificazioni che in generale dovranno essere autonomamente esse stesse sottoposte a procedura di VAS e in quella sede l'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia potrà così garantire la coerenza esterna del terzo Piano di gestione attraverso l'espressione dei pareri di competenza in sede di singole VAS. Si ritiene pertanto che da tale impostazione non possano derivare impatti ambientali tali da richiedere l'espletamento di una nuova procedura di VAS.

6.5.1 Il Piano di Tutela

L'articolo 121 del dlgs 152/2006 definisce il Piano di tutela delle acque come uno specifico piano di settore articolato secondo i contenuti elencati nel predetto articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del decreto legislativo.

Lo stesso decreto a tal riguardo prevede che il piano di tutela abbia tra l'altro i seguenti contenuti:

- a) i risultati dell'attività conoscitiva;
- b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;



- f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- h) l'analisi economica e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
- i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

In relazione al contesto normativo di riferimento il piano di tutela è da considerarsi pertanto come uno strumento attuativo di dettaglio degli obiettivi e delle misure definite dal Piano di Gestione.

Il Piano di tutela ha infatti gli stessi elementi di base (i corpi idrici, le loro pressioni e impatti, i loro stati) ma effettua approfondimenti e individua a livello di maggior dettaglio gli interventi, la loro programmazione finanziaria e temporale.

L'aggiornamento del Piano di Tutela farà seguito all'aggiornamento del Piano di Gestione che svolgerà pertanto una funzione direttiva.

Il piano di tutela sarà inoltre sottoposto a VAS regionale nell'ambito del quale sarà accertata la coerenza con il piano di gestione.

6.5.2 Coordinamento tra l'aggiornamento del PdG e il Piano d'Ambito

Il Piano d'Ambito previsto dall'art. 149 del dlgs 152/2006 è lo strumento di pianificazione tecnica ed economica di cui si dota l'Autorità d'Ambito (in Sicilia denominata Assemblea Territoriale Idrica) per organizzare a livello di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) il servizio idrico integrato (SII). Il SII comprende l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue che deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie (D. Lgs. 152/2006).

Nel Piano d'Ambito assumono carattere prevalente e vincolante le valutazioni sullo stato degli impianti e delle gestioni, le linee di indirizzo strategico, gli obiettivi ed i livelli di servizio che si intendono perseguire, il piano degli interventi strutturali da realizzare anche in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.

Nell'aggiornamento in corso si sta procedendo in stretta collaborazione con i soggetti competenti (Ente d'ambito e Gestore unico del Sovrambito) in modo da garantire il necessario stretto legame tra la gestione dei servizi e la programmazione degli interventi infrastrutturali del Servizio idrico integrato con le misure del PdG volte, in conformità al dettato della DQA, al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e al rispetto delle specifiche direttive di settore. Tale coordinamento è inoltre reso possibile grazie alla circostanza favorevole determinata dal fatto che sono in corso di aggiornamento i piani d'Ambito.



6.6 Lo stato di attuazione del programma delle misure

L'articolo 15 della DQA stabilisce che entro tre anni dalla pubblicazione del piano di gestione del bacino idrografico o dei suoi aggiornamenti sia presentata una relazione sull'attuazione del programma di misure.

Nel rispetto dei contenuti della DQA, il secondo piano di gestione dei bacini idrografici era previsto per dicembre 2015 e pertanto la relazione intermedia sull'attuazione del programma di misure è relativa al periodo dicembre 2015 - dicembre 2018 (Report PoM).

L'Autorità ha effettuato in accordo a tali previsioni la ricognizione dello stato di attuazione con il Report PoM consultabile al seguente link.

https://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/wfdpom2018/documents/ith/envxud7ww/Report_POM_2018.pdf

Il Report evidenzia che diverse misure volte alla riduzione delle pressioni risultano già avviate e fra queste si segnalano le misure che riguardano il comparto fognario depurativo, il settore risorse idriche e il risparmio idrico.

Il primo elemento rilevante relativo all'attuazione delle misure evidenziato dal PoM è relativo ai tempi di attuazione delle misure che sono fortemente influenzati dalle tempistiche legate in particolare alle procedure di finanziamento, all'applicazione della normativa sugli appalti (fase di progettazione e aggiudicazione), e ai tempi per l'ottenimento delle autorizzazioni di legge. Tali tempi pertanto comportano un allungamento dei tempi per l'attuazione delle misure e quindi per apprezzarne l'efficacia.

Ulteriori elementi di valutazione dello stato di attuazione del Piano sono offerti dalla situazione relativa alle risorse destinate dai vari strumenti di programmazione delle risorse economiche necessarie a valere sui fondi statali e comunitari delle risorse programmate. Nel predetto report è riportato la situazione delle risorse programmate nel periodo di riferimento.

Alla luce del successivo aggiornamento effettuato nella tabella seguente è riportato il quadro aggiornato al 2020 delle risorse (importi in milioni di euro) ancora necessarie per le misure chiave.

Misure chiave	Settori	Importi che risultano ancora da finanziare (ricognizione 2020 – II° aggiornamento PdGDI)
KTM8	Risorse Idriche	708
KTM1 + KTM21	Depurativo e Fognario	175
KTM2 + KTM3	Agricoltura	273
	totale	1156

Il quadro evidenzia come la completa attuazione delle misure comporta il reperimento di ingenti risorse finanziarie che necessariamente richiederanno il ricorso a fonti di finanziamento statali e comunitarie.



6.7 Il Programma delle misure

E' utile ricordare che nel secondo aggiornamento, il Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia mantiene gli stessi "obiettivi" e le stesse "misure" dei precedenti cicli di pianificazione 2009-2015 e 2015 – 2021.

L'impostazione del programma delle "misure" fa riferimento allo schema DPSIR elaborato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, ed è declinato secondo quanto disposto dall'art. 11 della Direttiva/2000/60/CE, in "misure di base", "altre misure di base" e "misure supplementari" per raggiungere gli obiettivi fissati dalla direttiva già definiti nei precedenti piani e che vengono di seguito riportati:

Acque superficiali:

- prevenire il deterioramento nello stato dei corpi idrici;
- il raggiungimento del buono stato ecologico e chimico entro il 2015, per tutti i corpi idrici del distretto;
- il raggiungimento del buon potenziale ecologico al 2015, per i corpi idrici che sono stati designati come artificiali o fortemente modificati;
- la riduzione progressiva dell'inquinamento causato dalle sostanze pericolose prioritarie e l'arresto o eliminazione graduale delle emissioni, degli scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie;
- conformarsi agli obiettivi per le aree protette.

Acque sotterranee:

- prevenire il deterioramento nello stato dei corpi idrici;
- il raggiungimento del buono stato chimico e quantitativo entro il 2015;
- implementare le azioni per invertire le tendenze significative all'aumento delle concentrazioni degli inquinanti;
- prevenire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee;
- conformarsi agli obiettivi per le aree protette.

Il presente aggiornamento in continuità con il precedente mantiene l'impostazione che associa alle KEY Type Measure definite dalla programmazione europea con le azioni a suo tempo individuate nel primo piano di Gestione (PdG 2010) e riconfermate nel primo aggiornamento (PdG 2015). Le tipologie di misure vengono riportate nella seguente tabella ove è altresì indicato il collegamento alle tipologie indicate nel piano 2010 e già descritte al precedente capitolo 4.



KTM	A	B	C	D	E	F	Tot
KTM1 - Construction or upgrades of wastewater treatment plants			4				4
KTM2 - Reduce nutrient pollution from agriculture	4			2			6
KTM3 - Reduce pesticides pollution from agriculture.	4						4
KTM4 - Remediation of contaminated sites (historical pollution including sediments, groundwater, soil)			1		1		2
KTM5 - Improving longitudinal continuity (e.g. establishing fish passes, demolishing old dams)					7		7
KTM6 - Improving hydromorphological conditions of water bodies other than longitudinal continuity	1				12		13
KTM7 - Improvements in flow regime and/or establishment of ecological flows	1	5	1		7	1	15
KTM8 - Water efficiency, technical measures for irrigation, industry, energy and households	2	14			1		17
KTM9 - Water pricing policy measures for the implementation of the recovery of cost of water services from households		1			2		3
KTM10 - Water pricing policy measures for the implementation of the recovery of cost of water services from industry		1					1
KTM11 - Water pricing policy measures for the implementation of the recovery of cost of water services from agriculture		1					1
KTM12 - Advisory services for agriculture	2		1				3
KTM13 - Drinking water protection measures (e.g. establishment of safeguard zones, buffer zones etc)		4			3	2	9
KTM14 - Research, improvement of knowledge base reducing uncertainty	1				3	16	20
KTM15 - Measures for the phasing-out of emissions, discharges and losses of Priority Hazardous Substances or for the reduction of emissions, discharges and losses of Priority Substances			2	1		3	6
KTM17 - Measures to reduce sediment from soil erosion and surface run-off			1		3		4
KTM18 - Measures to prevent or control the adverse impacts of invasive alien species and introduced diseases					1		1
KTM21 - Measures to prevent or control the input of pollution from urban areas, transport and built infrastructure			2	2	1	3	8
KTM23 - Natural water retention measures	1				1		2
KTM99 - Other key type measure reported under PoM	9	3		1	13	12	38
Totali	25	29	12	6	55	37	164

Le tipologie di misure individuate nel primo aggiornamento vengono, in linea generale, riconfermate procedendo ad una rivalutazione delle stesse per ciascun corpo idrico in relazione ai risultati dell'analisi delle pressioni impatti e dello stato di qualità del corpo idrico (cfr. Elabb.14-Programma delle misure e 12- Registro misure consultabili al link

<http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/B710FC6217D7DE81E050060A01021687>)

Così come già evidenziato nei capitoli precedenti i tempi di attuazione delle misure, le risorse finanziarie necessarie ancora da reperire e i tempi di esplicazione della loro efficacia fanno infatti ritenere necessario



intensificare gli sforzi per la loro completa attuazione.

Pertanto, in questo secondo aggiornamento vengono confermate integralmente le misure e le relative azioni del Piano del 2015 le quali sono specificate per tenere conto sia degli aggiornamenti in alcune pianificazioni regionali di settore, sia dei risultati delle attività conoscitive portate avanti durante questo secondo ciclo di pianificazione.

In linea generale l'attuazione delle misure di Piano verrà effettuata anche tramite gli strumenti di pianificazione e programmazione subordinati e discendenti dal Piano e avverrà nel rispetto della normativa regionale sulle aree protette e di quella statale comunitaria sui Siti natura 2000.

La pianificazione è infatti affrontata a livello di Piano di Gestione anche con misure di carattere generale di regolamentazione che trovano la loro attuazione a livello locale e di specifiche previsioni di utilizzo delle risorse negli strumenti di pianificazione discendenti dal Piano e/o previsti dal Dlgs 152/2006.

Per quanto riguarda il sistema di misure sono interamente richiamate le considerazioni e criteri già espressi nei precedenti paragrafi.

In questa sede occorre altresì tenere conto che oltre ai tempi per conseguire l'attuazione e l'efficacia delle misure vanno considerati, data la complessità dei sistemi ambientali considerati, i tempi di risposta degli elementi ecologici e chimici al sistema di sollecitazioni siano esse pressioni o misure siano apprezzabili nel medio lungo periodo (5 – 10 anni) anziché nel breve periodo.

Rispetto agli obiettivi individuati il monitoraggio evidenzia che in alcuni casi gli stessi non possono essere raggiunti nel 2021 pertanto nell'aggiornamento è necessario definire il sistema di esenzioni e proroghe in accordo con le indicazioni dei punti 4.4 e seguenti della direttiva 2000/60 ripresi dal D. Lgs 152/2006.

Nella definizione delle stesse, in ottemperanza quanto indicato nell'Eupilot 9722/20/ENVI, si farà riferimento alle linee guida comunitarie elaborate nell'ambito della Common implementation Strategy.



7 La verifica di assoggettabilità a VAS

La verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programma è effettuata, sulla base dei contenuti del presente documento, facendo riferimento ai “criteri di significatività” di cui all’allegato I alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, già riportati nei capitoli iniziali del presente documento.

Inoltre l’articolo 12 comma 6 prevede che nel caso di modifiche a piani programmi la verifica di assoggettabilità si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati.

Nel presente documento l’analisi dell’applicabilità al Piano di Gestione 2° aggiornamento (2021-2027) dei suddetti criteri viene effettuata tenendo conto che, come già esplicitato, l’aggiornamento non introduce modifiche significative avendo confermato integralmente le misure e le relative azioni dei precedenti piani nel nuovo ciclo di pianificazione.

Verifica dei criteri dell’allegato I alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006.

I criteri indicati dall’allegato sono suddivisi in criteri relativi alle caratteristiche del Piano (punto 1) e criteri relativi alle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate (punto 2).

Non sono elencati in ordine di importanza e la loro rilevanza individuale sarà diversa a seconda dei casi.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

La direttiva 2000/60/CE assegna (art. 11) al Piano di Gestione il ruolo di quadro di riferimento per ogni progetto che risulti funzionale all’attuazione delle misure derivanti dalle seguenti Direttive:

- le misure di attuazione della direttiva 76/160/CE e 2006/7/CE, sulle acque di balneazione;
- le misure di attuazione della direttiva 147/2009/CE, sugli uccelli selvatici;
- le misure di attuazione della direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla direttiva 98/83/CE;
- le misure di attuazione della direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti;
- le misure di attuazione della direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale;



- le misure di attuazione della direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione;
- le misure di attuazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane;
- le misure di attuazione della direttiva 91/676/CEE sui nitrati;
- le misure di attuazione della direttiva 92/43/CEE sugli habitat;
- le misure di attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

Il Piano di Gestione, secondo quanto indicato nell'allegato VII della direttiva 2000/60/CE che ne dettaglia i contenuti, assume il ruolo di quadro di riferimento anche per gli interventi in attuazione delle seguenti misure:

- le misure finalizzate al recupero dei costi dei servizi idrici;
- le misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, per non compromettere la realizzazione degli obiettivi di qualità fissate dalla direttiva quadro acque;
- le misure di tutela delle acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile, al fine di ridurre il livello della depurazione eventualmente necessaria;
- le misure di controllo dei prelievi delle acque dolci superficiali e sotterranee;
- le misure di controllo del ravvenamento o accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei;
- l'attuazione di un obbligo di disciplina preventiva degli scarichi che originano da fonti puntuali;
- le misure atte ad impedire o a controllare le immissioni di inquinanti da parte di fonti diffuse;
- le misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico;
- l'applicazione del divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve le possibilità di deroga individuate dalla stessa direttiva quadro acque;
- le misure finalizzate ad eliminare l'inquinamento di acque superficiali da parte delle sostanze prioritarie;
- le misure necessarie per evitare perdite significative di inquinanti dagli impianti tecnici e per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni.
- le misure supplementari, cioè i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi fissati a norma dell'articolo 4 della direttiva quadro acque



Il piano di gestione assume quindi funzione di piano strategico e direttore che trova attuazione anche attraverso i piani settoriali tra i quali i più rilevanti sono il Piano di Tutela delle acque e i Piani d'ambito già in precedenza descritti e dei quali è stata evidenziata la loro funzione in relazione al Piano di Gestione.

Occorre al riguardo evidenziare che il Piano di gestione assolve al ruolo di piano strategico e le misure in esso individuate non sono di per sé sufficienti a individuare l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o le risorse finanziarie;

Di rilievo è, inoltre, la considerazione che il secondo aggiornamento del Piano conferma le misure già previste nel Piano e nel precedente primo aggiornamento, nei cui confronti sono state condotte con esito positivo le precedenti valutazioni ambientali, dimostrando che l'impatto da esse derivabile sull'ambiente non è significativo.

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

Il Piano di Gestione come già evidenziato nei capitoli precedenti influenza altri piani, e in particolare il Piano di Tutela delle Acque regionale (che dettaglia e rende operative le indicazioni del PGA), i Piani di Ambito del Servizio Idrico Integrato e il Programma di Sviluppo Rurale. Nel rinviare alle considerazioni già espresse nel capitolo 6 per i piani e i programmi prima indicati si evidenzia in questa sede che i piani sono sottoposti a procedura di VAS e pertanto il Piano di gestione ed i suoi aggiornamenti costituiscono lo strumento per indicare le condizioni di sostenibilità e le eventuali condizioni e prescrizioni per la mitigazione dei possibili impatti ambientali.

- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

In merito a tale criterio si può evidenziare che gli obiettivi del Piano, mutuati dalla Direttiva 2000/60/CE, (raggiungere un buono stato delle acque, ridurre l'inquinamento e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di conservazione aree protette) rendono evidente la rilevanza del piano per l'integrazione delle politiche ambientali dell'UE in svariati settori (acque, agricoltura, alluvioni, ambiente marino)

Giova inoltre ricordare che gli obiettivi di sostenibilità fissati a livello europeo e nazionale rappresentano il riferimento per verificare in che termini il PdG SI possa contribuire alla sostenibilità dello sviluppo territoriale.

A tal proposito l'Italia ha declinato i principi dell'Agenda 2030 di sviluppo sostenibile dell'Unione Europea, a loro volta discendenti dagli obiettivi strategici dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (SDGs) nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e stata approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017.



La strategia disegna una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla sostenibilità, quale valore condiviso e imprescindibile per affrontare le sfide globali del nostro paese. Improntata sui seguenti 4 principi guida:

- integrazione
- universalità
- inclusione
- trasformazione

La SNSvS è strutturata in cinque aree, corrispondenti alle "5P" dello sviluppo sostenibile proposte dall'Agenda 2030, ciascuna delle quali contiene Scelte Strategiche e Obiettivi Strategici per l'Italia, correlati agli SDGs dell'Agenda 2030:

- persone: contrastare povertà ed esclusione sociale e promuovere salute e benessere per garantire le condizioni per lo sviluppo del capitale umano;
- pianeta: garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali, contrastando la perdita di biodiversità e tutelando i beni ambientali e colturali;
- prosperità: affermare modelli sostenibili di produzione e consumo, garantendo occupazione e formazione di qualità;
- pace: promuovere una società non violenta ed inclusiva, senza forme di discriminazione, contrastare l'illegalità;
- partnership: intervenire nelle varie aree in maniera integrata.

Nel seguito si riportano gli obiettivi di sostenibilità individuati dalla strategia sui quali il PdG SI può contribuire al loro raggiungimento:

Pianeta

ARRESTARE LA PERDITA DI BIODIVERSITÀ

- Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici

GARANTIRE UNA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI

- Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti sull'ambiente marino e costiero
- Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione
- Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali
- Attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli di pianificazione
- Massimizzare l'efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità d'acqua



CREARE COMUNITÀ E TERRITORI RESILIENTI, CUSTODIRE I PAESAGGI E I BENI CULTURALI

- Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori

PROSPERITÀ

AFFERMARE MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E CONSUMO

- Garantire la sostenibilità di agricoltura e silvicoltura lungo l'intera filiera

PARTNERSHIP

AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI ED ENERGIA PER LO SVILUPPO

- Promuovere interventi nel campo della riforestazione, dell'ammodernamento sostenibile delle aree urbane, della tutela delle aree terrestri e marine protette, delle zone umide, e dei bacini fluviali, della gestione sostenibile della pesca, del recupero delle terre e suoli, specie tramite la rivitalizzazione della piccola agricoltura familiare sostenibile

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

Il piano in relazione nel perseguire gli obiettivi della direttiva 2000/60 non genera problemi ambientali ma è anzi finalizzato alla risoluzione delle criticità evidenziate dalle attività di analisi delle pressioni e dal monitoraggio e al miglioramento ambientale delle risorse idriche in un contesto di sostenibilità.

- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

La rispondenza a questo criterio è evidente e connota il Piano di Gestione delle Acque che è lo strumento previsto dalla Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Il Piano pertanto rappresenta un contributo positivo all'attuazione di tale politica.

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,



- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Occorre ribadire la considerazione già più volte espressa in merito al fatto che il Piano conferma le misure già previste nel precedente piano e nel primo aggiornamento, nei cui confronti sono state condotte con esito positivo le precedenti valutazioni ambientali.

Il Report di monitoraggio VAS evidenzia come prima valutazione qualitativa dei risultati disponibili, nonostante uno stato di avanzamento nell'attuazione delle misure che sconta la ridotta disponibilità dei fondi necessari, una buona risposta del contesto. Gli obiettivi del piano e gli obiettivi di sostenibilità in molti casi restituiscono, con riferimento all'efficacia del PGDI, il non peggioramento del sistema confortato dal non peggioramento di più del 50% degli indicatori e non emergono specifiche misure correttive da programmare nel terzo ciclo.

Il quadro delle misure previste rimane invariato rispetto alla versione vigente: come già evidenziato diverse misure sono ancora in fase di attuazione mentre altre richiedono ulteriori e significative risorse economiche. Emerge invece la necessità di migliorare ulteriormente (rispetto a quanto già fatto nei cicli precedenti) il meccanismo della governance, soprattutto nei confronti del Programma delle Misure e di garantire un quadro di riferimento programmatico in materia di acque molto chiaro affinché le Autorità competenti per le diverse pianificazioni e programmazioni settoriali possano definire piani e programmi pienamente coerenti con gli obiettivi della dir.2000/60/CE.

Pertanto il quadro dei possibili effetti delle misure previste sull'ambiente risulta sostanzialmente analogo a quello già valutato dimostrando che i possibili impatti da esse derivabili sull'ambiente non sono significativi in quanto già stati esaminati e riconosciuti ambientalmente sostenibili.



8 LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Durante il processo della valutazione ambientale strategica del PDG SI 2009-2015, sono stati approfonditi anche gli aspetti relativi al processo della valutazione di incidenza ambientale (ex art. 5 del Decreto n. 357/1997 e dell'Allegato G dello stesso Decreto, che per la Regione Siciliana è stato ulteriormente integrato dal D.A. 30 marzo 2007 dell'ARTA Sicilia), così come disposto dall'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Nel Capitolo 5 del rapporto ambientale sono stati illustrati gli aspetti normativi e procedurali della valutazione di incidenza ambientale e sono state riportate le informazioni relative ai Siti Rete Natura 2000, alla Rete ecologica, alle IBA, ai Piani di gestione dei Siti Natura 2000 ed agli habitat presenti nel territorio regionale, successivamente aggiornate secondo quanto richiesto dal MATTM per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al D.M. U.prot DVA-DEC-2010-66 del 25/03/2010 (nota prot. n. 2428 del 21/01/2015).

Già durante la prima fase di pianificazione è stato specificato che la proposta Piano era stata redatta in coerenza con le finalità della Direttiva 92/43/CE, in quanto si proponeva di “Contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo, tenendo conto delle esigenze scientifiche, economiche, sociali, culturali e regionali” e ad essa si riconduceva, per la redazione dei piani, disponendo che:

- nei programmi di misure devono inserirsi anche quelli richiesti dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (cfr. All. VI parte A);

- venga istituito un Registro delle Aree protette, “alle quali è stata attribuita una protezione speciale in base alla specifica normativa comunitaria al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee ivi contenute o di conservarne gli habitat e le specie presenti che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico (...)” comprensivo dei siti della Rete Natura 2000 (ex art. 6 della Direttiva 2000/60/CE).

Tale affermazione trova riscontro anche nel par. 4.8 (“Assetto Idrobiologico”) del “Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000” dal quale si rileva che “(...) si può quindi affermare che gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE coincidano, per le aree protette, con quelli istitutivi, tra i quali quelli previsti in rete Natura 2000.” Il manuale riscontra quali limiti della direttiva 2000/60/CEE la preponderanza data all'aspetto qualitativo rispetto a quello quantitativo, ad eccezione che per le acque sotterranee, con l'assenza di un richiamo esplicito al Deflusso Minimo Vitale e la mancata inclusione delle zone umide non direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico. Il Piano colma la lacuna sull'aspetto quantitativo prevedendo esplicite misure destinate a garantire il DMV dei corpi idrici.

Il livello di programmazione del Piano non consente di poter descrivere compiutamente i cambiamenti fisici che da esso ne deriveranno. Tale analisi può essere effettuata esclusivamente sotto il profilo della coerenza



delle azioni di piano con le finalità di gestione dei siti di Natura 2000, rimandando per una valutazione appropriata ai piani di settore e agli interventi sotto ordinati allo stesso, che devono prevedere apposito studio ecologico. Pertanto, può dichiararsi a ragione che il Piano pur non essendo direttamente connesso e necessario alla gestione dei Siti Natura 2000, nella misura in cui propugna la necessità di un uso ecocompatibile della risorsa “acqua” per il quale è fondamentale la tutela quali-quantitativa della stessa e degli ecosistemi dalla quale essa dipende, concorre in sinergia con i Piani di gestione dei Siti Natura 2000, al raggiungimento dello scopo della direttiva Habitat già enunciato.

Le misure del Piano sono finalizzate, anche indirettamente, ad abbattere i potenziali effetti negativi che le attività antropiche producono agli ecosistemi, con particolare riferimento a quelli acquatici e costieri, quali ad esempio gli habitat caratterizzati da vegetazione arborea igrofila, da coste basse e da dune consolidate, nonché quelli lacustri.

La coerenza è resa ancor più evidente se si confrontano le azioni del Piano con i contenuti nel paragrafo 4.1 (“Criteri generali”) del “Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000”, che tra le azioni da evitare, affinché non si abbiano ripercussioni negative sul raggiungimento degli obiettivi di Natura 2000, annovera:

- azioni che conducano alla variazione, all’inquinamento e/o alla salinizzazione della falda idrica (freatica o confinata);
- azioni che comportino modificazioni strutturali dei bacini idrografici, con alterazione degli equilibri idrologici e del regime idraulico dei corsi d’acqua (che determinano anche periodi “eccezionali” di magra e piene catastrofiche con vanificazione dei risultati della riproduzione naturale delle specie ittiche), quali i processi di urbanizzazione, la cementificazione degli argini fluviali, l’estrazione di ghiaia e sabbia in alveo e subalveo, lo sbarramento dei corsi d’acqua (che influiscono anche sui processi dell’erosione fluviale, oltre che sul movimento di alcune specie animali), le captazioni d’acqua (che producono anche l’abbassamento e il prosciugamento degli specchi d’acqua), lo scarico di eccessive quantità di azoto e fosforo, derivanti dalle acque reflue urbane e agricole, e/o l’emissione di composti organici volatili (ad esempio, CO₂, H₂S).

Il Piano inoltre, con le sue azioni, risponde all’assunto del manuale medesimo, che recita “La corretta conservazione e gestione delle risorse floristico vegetazionali, forestali e faunistiche non può ignorare le esigenze della conservazione e della difesa del suolo (riferita sia alla fertilità dei suoli che alla stabilità dei versanti), né quelle della tutela della rete idrografica superficiale e profonda (riferita agli aspetti quantitativi e qualitativi) e del paesaggio (inteso nei suoi diversi aspetti).”

Le misure previste dal Piano, concorrono a mantenere, in uno con quelle definite dai Piani di gestione dei siti natura 2000 e/o migliorare le condizioni ecologiche dei medesimi, con particolare riferimento a quegli habitat e quelle specie, siano esse vegetali o animali, legate direttamente agli ambienti acquatici (siano essi di acque



fluenti, lacustri, di transizione, marine). In particolare sono previste una serie di azioni dirette esplicitamente a garantire i siti della Rete Natura 2000, che si riportano a seguire:

- predisposizione di disciplinari tecnici per la realizzazione degli interventi di manutenzione nell'ambito dei siti Natura 2000
- adeguamento e gestione delle opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna;
- creazione di zone di espansione e zone cuscinetto per la ricostruzione degli habitat naturali relativi alle acque di transizione;
- aggiornamento delle conoscenze sulle specie e habitat prioritari (Monitoraggio Piani di gestione natura 2000);
- attuazione dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS del bacino.

Altre azioni, anche se non esplicitamente indirizzate alla gestione dei siti Natura 2000, sono in linea con gli indirizzi gestionali dei medesimi:

- definizione del bilancio idrico per ogni bacino del Distretto e delle misure di salvaguardia;
- adeguamento e applicazione delle norme di attuazione dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
- adeguamento della normativa PAI relativa alla pericolosità del rischio idraulico medio in funzione delle politiche di salvaguardia delle forme fluviale;
- attuazione di interventi di difesa degli abitati e delle strutture esistenti che tengono conto del mantenimento delle condizioni di naturalità dei fiumi;
- predisposizione di progetti di gestione del demanio fluviale e delle pertinenze idrauliche demaniali, finalizzata al mantenimento ed al recupero della naturalità dei fiumi;
- dismissione di opere e manufatti al fine di migliorare i processi geomorfologici e le forme fluviali naturali;
- realizzazione di interventi per la riqualificazione dei corsi d'acqua per il miglioramento ecologico;
- aumento delle conoscenze sugli impatti delle modifiche del regime idrologico sulle componenti biotiche dell'ecosistema fluviale;
- definizione dello spazio di libertà dei corsi d'acqua (fascia di mobilità funzionale) e formulazione di indirizzi e prescrizioni tecniche per mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica e morfologica;
- coordinamento ed ottimizzazione delle attività di controllo/contrasto delle escavazioni abusive in alveo e costiera;
- attuazione delle condizioni per il rilascio in alveo del deflusso minimo vitale (DMV) per mantenere la capacità di diluizione e di ossigenazione e le capacità auto depurative;
- recupero funzionale e ripristino ambientale delle aree di cava, in area fluviale;



- definizione del DMV per tutti i Bacini di Distretto - assicurando la continuità biologica, il rilascio della portata ecologicamente accettabile;
- revisione delle procedure per la concessione, o rinnovo, di autorizzazione al prelievo, in considerazione delle definizioni di bilancio idrico e di DMV
- programmi di ricerca mirati alla definizione del DMV per ogni bacino del Distretto;
- programmi di ricerca mirati alla definizione delle portate di rispetto per le sorgenti;
- monitoraggio degli effetti ecologici del rilascio del DMV per ogni bacino del Distretto.

Alla luce di tutto quanto sopra, è già stato ritenuto acquisito il fatto che il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, prevedendo misure ed azioni che concorrono alla tutela degli habitat e delle specie della Rete Natura 2000, sia coerente con le finalità della Direttiva 92/43/CEE e che, pertanto, non è da assoggettare alla valutazione di incidenza ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.). L'affermazione non è estendibile a tutta la pianificazione sotto ordinata a questo strumento ed alla progettazione degli interventi, i quali dovranno essere sottoposti alle pertinenti valutazioni ambientali previste dalle normative di settore a vario livello.

Ciò premesso, in considerazione del fatto che il PDG DI Sicilia 2021-2027 ha mantenuto invariato l'elenco delle misure e delle azioni del precedente ciclo di pianificazione, si ritiene che anche l'aggiornamento in questione non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di incidenza ambientale in quanto già valutata nella precedente VAS. Tale affermazione, anche per l'aggiornamento in questione, non è estendibile a tutta la pianificazione sotto ordinata a questo strumento ed alla progettazione degli interventi, i quali dovranno essere sottoposti alle pertinenti valutazioni ambientali previste dalle normative di settore a vario livello.



9 Conclusioni

L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, al fine di dare seguito alle disposizioni di cui alla Direttiva 2000/60/CE, ha redatto l'aggiornamento del "Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia", relativo al 3° Ciclo di pianificazione (2021-2027), e contestualmente intende avviare procedura di "verifica di assoggettabilità" alla "valutazione ambientale strategica" in sede statale (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Tale aggiornamento, basato sull'approfondimento del quadro conoscitivo del Distretto, mantiene gli stessi "obiettivi" e le stesse "misure" dei precedenti cicli di pianificazione 2015-2021 e 2009-2015, i cui impatti sono già stati valutati positivamente dall'Autorità competente, anche in riferimento all'ottemperanza delle relative prescrizioni.

Le risultanze ed i maggiori dettagli acquisiti in merito alle specifiche criticità dei vari corpi idrici consentiranno di pervenire ad una migliore contestualizzazione e indirizzamento delle misure a livello di corpo idrico. Dal punto di vista dei Siti della Rete Natura 2000, è già stato ritenuto acquisito che il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, prevedendo misure ed azioni che concorrono alla tutela degli habitat e delle specie della Rete Natura 2000 è coerente con le finalità della Direttiva 92/43/CEE e, pertanto, non è da assoggettare alla valutazione di incidenza ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.), consapevoli che l'affermazione non è estendibile a tutta la pianificazione sotto ordinata a questo strumento ed alla progettazione degli interventi, i quali dovranno essere sottoposti alle pertinenti valutazioni ambientali previste dalle normative di settore a vario livello.

In riferimento a tutto quanto sopra, pertanto, si ritiene che l'attuazione del "Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia" relativo al 3° Ciclo di pianificazione (2021-2027), non generi ulteriori/diversi potenziali impatti significativi sull'ambiente che non siano già stati valutati durante il processo di VAS dei precedenti cicli di pianificazione 2009-2021. Pertanto, si ritiene che lo stesso non debba essere assoggettato all'applicazione della ulteriore valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..